

COMUNE DI BERTIOLO



REGOLAMENTO COMUNALE

DI

POLIZIA RURALE

Approvato con deliberazione del C.C. nr. 22 del 21 febbraio 2006
Modificato con deliberazione del C.C. nr. 53 del 4 settembre 2006
Modificato con deliberazione del C.C. nr. 11 del 17 febbraio 2011
Modificato con deliberazione del C.C. nr. 12 del 14 marzo 2012
Modificato con deliberazione del C.C. nr. 13 del 14 maggio 2014
Modificato con deliberazione del C.C. nr. 57 del 26 novembre 2014

INDICE

- TITOLO 1 GENERALITA'
- Art. 1 - Il Servizio di Polizia Rurale
 - Art. 2 - Il Regolamento di Polizia Rurale
 - Art. 3 - I soggetti e la gestione del Servizio di Polizia Rurale
 - Art. 4 - Ordinanze del Sindaco
 - Art. 5 - Norme transitorie
- TITOLO 2 PASCOLO - CACCIA - PESCA
- Art. 6 - Regolamentazione pascolo vagante
 - Art. 7 - Sanzioni per pascolo abusivo
 - Art. 8 - Attraversamento del territorio con mandrie e greggi
 - Art. 9 - Pascolo su beni demaniali e comunali
 - Art. 10 - Pascolo su aree di tutela ambientale
 - Art. 11 - Allevamento allo stato brado
 - Art. 12 - Pascolo in ore notturne
 - Art. 13 - Esercizio della caccia e della pesca - Raccolta di funghi, lumache e rane
 - Art. 14 - Apiari e alveari
- TITOLO 3 PROPRIETA' E FURTI CAMPESTRI
- Art. 15 - Divieto d'ingresso nei fondi altrui
 - Art. 16 - Deroga al diritto di passaggio
 - Art. 17 - Esercizio del diritto di passaggio
 - Art. 18 - Accesso ai fondi con mezzi non idonei
 - Art. 19 - Frutti caduti dalle piante su fondo altrui
 - Art. 20 - Spigolatura
- TITOLO 4 FOSSI E CANALI, PRIVATI E COMUNALI
- Art. 21 - Censimento di fossi e canali
 - Art. 22 - Libero deflusso delle acque
 - Art. 23 - Piantagioni arboree a ridosso di fossi e canali
 - Art. 24 - Tombinatura per nuovi accessi carrai
 - Art. 25 - Opere di manutenzione obbligatoria di fossi e canali a bordo strada
 - Art. 26 - Fossi e canali interni ai fondi. Servitù di scolo
 - Art. 27 - Chiusura di fossi
 - Art. 28 - Costruzione di nuovi fossi o canali
 - Art. 29 - Tombinatura di fossi o canali
- TITOLO 5 FOSSI E CANALI DI BONIFICA
- Art. 30 - Definizione di fossi e canali di bonifica
 - Art. 31 - Opere vietate lungo i canali di bonifica
 - Art. 32 - Opere eseguibili, previa concessione, lungo i canali di bonifica
 - Art. 33 - Obblighi dei possessori nel perimetro di bonificazione
- TITOLO 6 ACQUE PUBBLICHE
- Art. 34 - Definizione di acqua pubblica
 - Art. 35 - Polizia delle acque pubbliche
 - Art. 36 - Distanza delle colture delle lavorazioni agricole dalle acque

pubbliche

Art. 37 - Distanza delle colture e delle lavorazioni agricole dagli argini

Art. 38 - Manutenzione ordinaria delle sponde

Art. 39 - Manutenzione straordinaria delle sponde

TITOLO 7 VIABILITA' RURALE

Art. 40 - Definizione di viabilità rurale

Art. 41 - Consistenza della viabilità rurale

Art. 42 - Strade vicinali - Manutenzioni

Art. 43 - Diritto di passaggio

Art. 44 - Occupazione delle strade

Art. 45 - Colture e lavorazioni agricole ai bordi delle strade

Art. 46 - Pulizia delle strade

Art. 47 - Accessi e diramazioni

Art. 48 - Costruzione e manutenzione di passerelle o ponticelli

Art. 49 - Piante arboree ai lati delle strade

Art. 50 - Rami e radici protese - Ostacolo alla circolazione

TITOLO 8 MIGLIORAMENTI FONDIARI

Art. 51 - Movimenti di terra

Art. 52 - Disboscamento e messa a coltura di nuovi terreni agricoli

Art. 53 - Accorpamento di fondi agricoli

Art. 54 - Realizzazione di impianti irrigui

Art. 55 - Apertura di pozzi e prelievo di acque sotterranee

Art. 56 - Prelievo di acque pubbliche

Art. 57 - Impianti arborei e formazione di siepi

TITOLO 9 ATTIVITA' AGRICOLA

Art. 58 - Aratura degli stocchi

Art. 59 - Distanze da confini di siepi, colture erbacee e arboree

Art. 59 bis - Taglio di pioppeti e/o dei boschi cedui - Obblighi dei proprietari e/o conduttori.

Art. 60 - Impiego di prodotti fitosanitari

Art. 61 - Erogazione di presidi sanitari

Art. 62 - Preparazione e trasposto delle poltiglie

Art. 63 - Sconfinamento di miscele contenente presidi sanitari

Art. 64 - Aspersione di esche avvelenate

Art. 65 - Smaltimento di reflui zootecnici

Art. 66 - Concimazione o ammendamento con materiali fermentescibili e putrescibili

Art. 67 - Irrigazione a scopo agricolo

TITOLO 10 MALATTIA DELLE PIANTE E LOTTA AGLI INSETTI NOCIVI

Art. 68 - Difesa contro le malattie delle piante - Denuncia obbligatoria

Art. 69 - Divieto di vendita ambulante di piante e sementi

TITOLO 11 BESTIAME - FAUNA DOMESTICA E FAUNA SELVATICA

Art. 70 - Denuncia delle malattie infettive e diffusive degli animali

Art. 71 - Accertamento della causa di morte

Art. 72 - Seppellimento di animali morti

Art. 73 - Spostamento di animali morti

Art. 74 - Mezzi di trasporto delle carcasse animali

- Art. 75 - Cremazione, trasformazione industriale
- Art. 76 - Depositi di stoccaggio temporaneo di spoglie animali
- Art. 77 - Vaccinazione e profilassi degli animali domestici
- Art. 78 - Cani da guardia
- Art. 79 - Circolazione di cani nelle vie o in luoghi aperti al pubblico
- Art. 80 - Cani vaganti
- Art. 80 bis - Circolazione di animali nelle vie o in luoghi aperti al pubblico
- Art. 81 - Animali di terzi sorpresi nei fondi altrui
- Art. 82 - Trasporto di animali vivi
- Art. 83 - Maltrattamento di animali

TITOLO 12 COSTRUZIONI RURALI

- Art. 84 - Case rurali - Definizione e norme generali
- Art. 85 - Case rurali - Difesa dall'umidità
- Art. 86 - Case rurali - Servizi igienici
- Art. 87 - Case rurali - Dotazione idrica
- Art. 88 - Case rurali - Scolo delle acque
- Art. 89 - Allevamenti di tipo civile, intensivo e industriale - Igiene dei ricoveri
- Art. 90 - Stalle miste
- Art. 91 - Recinti all'aperto
- Art. 92 - Allevamenti a carattere familiare - Igiene dei ricoveri
- Art. 93 - Allevamenti familiari in zone non agricole
- Art. 94 - Ricoveri per allevamenti familiari - Igiene della costruzione
- Art. 95 - Ricoveri per animali - Letamai
- Art. 96 - Ricoveri per animali - Abbeveratoi
- Art. 97 - Ricoveri per animali - Depositi di foraggi
- Art. 98 - Altri annessi rustici
- Art. 99 - Igiene delle stalle da latte
- Art. 100 - Allevamenti di animali - Industria insalubre

TITOLO 13 POLIZIA FORESTALE

- Art. 101 - Definizione di bosco, siepe, albero notevole
- Art. 102 - Diminuzione di superficie boscata
- Art. 103 - Taglio di alberi notevoli
- Art. 104 - Impianto o sostituzione di alberi
- Art. 105 - Ambiti naturali tutelati
- Art. 105 bis - Filari di gelsi

TITOLO 14 TUTELA DELL'AMBIENTE, DEL PAESAGGIO E DELLA TRANQUILLITA' ALTRUI

- Art. 106 - Accensione di fuochi
- Art. 107 - Impiego di moto-falciatrici
- Art. 108 - Divieto di scarico e abbandono rifiuti
- Art. 109 - Coltive agrarie - Limitazioni

TITOLO 15 VENDITA PRODOTTI AGRICOLI

- Art. 110 - Autorizzazione del Sindaco
- Art. 111 - Divieto di vendita ambulante di piante e sementi

TITOLO 16 PENALITA'

- Art. 112 - Accertamento delle violazioni e sanzioni

Art. 113 - Rimessa in pristino ed esecuzione d'ufficio
Art. 114 - Inottemperanza all'ordinanza
Art. 115 - Norma generale

TITOLO 17 SANZIONI

TITOLO 1 - GENERALITA'

Art. 1 - Il Servizio di Polizia Rurale

Il Servizio di Polizia Rurale si propone di assicurare nell'ambito del territorio comunale l'applicazione delle leggi e dei regolamenti dello Stato, della Regione Friuli Venezia Giulia, della Provincia di Udine e del Comune di Bertiole, nell'interesse generale dell'esercizio dell'attività agricola nonché nel miglioramento e valorizzazione delle condizioni di vita sociale nell'ambito rurale.

Art. 2 - Il Regolamento di Polizia Rurale

Il presente regolamento ha lo scopo di dettare norme idonee a garantire, nel territorio comunale, la sicurezza dell'attività agricola nonché la vigilanza sull'adempimento dei servizi ad essa connessi, concorrendo alla tutela dei diritti dei privati in armonia con il pubblico interesse.

Un particolare rilievo è dato a tutte le norme, o parti di norma, che perseguono la ricerca di una possibile compatibilità connessa all'agricoltura e all'allevamento con la tutela attiva dell'ambiente e l'insediamento abitativo umano.

Il presente regolamento si applica:

- nelle zone rurali del territorio comunale, come distinte dal vigente P.R.G.C. e nel rispetto dei relativi strumenti urbanistici attuativi;
- nelle aree di tutela ambientale;
- negli ambiti compresi all'interno del perimetro urbano e che a vario titolo sono interessati da attività di norma esercitate in ambito agricolo - rurale.

Art. 3 - I soggetti e la gestione del Servizio di Polizia Rurale

Il Servizio di Polizia Rurale è diretto dal Servizio di Polizia Locale nonché dagli Ufficiali e Agenti di Polizia Giudiziaria a norma dell'art. 57 del C.P.P.

L'Amministrazione Comunale si fa carico di promuovere la formazione di gruppi e associazioni con funzione consultiva e finalizzata a prevenire le infrazioni mediante informazione.

Art. 4 - Ordinanze del Sindaco

In applicazione del presente regolamento, al Sindaco, oltre ai poteri straordinari, spetta anche la facoltà di emettere ordinanze contingibili ed urgenti ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.

Le ordinanze di cui trattasi debbono contenere, oltre le indicazioni delle persone cui sono dirette, il preciso oggetto per il quale sono emesse, il termine di tempo assegnato per l'adempimento, le disposizioni legislative o regolamentari in base alle quali è fatta l'intimidazione e le sanzioni comminabili a carico degli inadempimenti.

Art. 5 - Norme transitorie

Il Sindaco ha facoltà di sospendere o integrare transitoriamente, per motivi o eventi straordinari di carattere atmosferico, alcune norme presenti nel presente regolamento mediante ordinanza da esporre all'Albo Pretorio Comunale.

Dette norme transitorie potranno avere durata non superiore alla durata dell'evento che ha reso necessaria l'emanazione dei provvedimenti sindacali di cui al precedente comma.

TITOLO 2 - PASCOLO - CACCIA - PESCA

Art. 6 - Regolamentazione pascolo vagante

Ogni proprietario di greggi con specie ovine e caprine che intendano esercitare il pascolo vagante sul territorio comunale dovrà, in ottemperanza agli artt. 41, 42, 43, 44 del D.P.R. 320/1954 (Regolamento di Polizia Veterinaria):

- a) Essere in possesso di speciale libretto, rilasciato dal proprio Comune di residenza nel quale, oltre all'indicazione precisa del territorio in cui è autorizzato il pascolo, devono essere annotati anche gli esiti degli accertamenti diagnostici nonché i trattamenti immunizzanti ed antiparassitari ai quali il gregge è stato sottoposto;
- b) Fatto salvo quanto previsto dal D.P.R. 320/54 e dall'art. 134 lettera e) del Regolamento di disposizione di polizia idraulica RD 08.05.1904 n. 368, potranno muoversi per ragioni di pascolo solamente gli animali provenienti da allevamenti provvisti di qualifica sanitaria. Tali animali dovranno essere sempre scortati dalla relativa certificazione prevista dal regolamento di Polizia Veterinaria;
- c) Il pascolo sul terreno di proprietà altrui è vietato in qualsiasi epoca dell'anno senza il consenso espresso dal proprietario e/o conduttore del fondo rilasciato mediante modello **Allegato 2/2** (a meno che il proprietario non sia presente) da presentarsi ad ogni richiesta degli agenti preposti al controllo;
- d) Qualsiasi spostamento del gregge entro il confine del territorio comunale deve essere preventivamente autorizzato dalla competente autorità comunale che lo concede ove ne sia riconosciuta la necessità e sempre che l'interessato dimostri di disporre di pascolo nella località nella quale intende spostare il gregge;
- e) Per gli spostamenti fuori del comune di residenza l'interessato deve presentare mediante modello **Allegato 2/3**, almeno 15 giorni prima della partenza, domanda al Sindaco del Comune di destinazione che, accertata la disponibilità del pascolo, autorizza l'introduzione del gregge nel Comune stesso ove non ostino motivi di polizia veterinaria, dandone comunicazione al Sindaco del Comune in cui trovasi il gregge da spostare. Questi provvede a trascrivere gli estremi dell'autorizzazione sul libretto indicando altresì la via da percorrere, il mezzo col quale si effettua lo spostamento e la data entro la quale il gregge deve raggiungere il pascolo di destinazione;
- f) Ai fini di prevenire il diffondersi di malattie infettive e infestive del bestiame, ogni animale introdotto regolarmente nel territorio comunale deve essere così identificato:
 - ovini e caprini:*
 - nati prima del 9 luglio 2005: identificati come previsto dal DPR 317/96;
 - nati dopo il 9 luglio 2005:
 - *ovini e caprini da riproduzione:*
 - orecchio sinistro marca auricolare di colore giallo
 - orecchio destro tatuaggio riportante lo stesso codice dell'orecchio sinistro composto da sigla IT - codice ISTAT della Provincia - numero progressivo.
 - *ovini e caprini da macello o di età inferiore a 12 mesi:*
 - identificati con il sistema "semplificato" cioè marca auricolare color arancio applicata all'orecchio sinistro riportante: codice azienda (IT + codice ISTAT del Comune + Sigla Provincia + numero progressivo).
- g) I proprietari e conduttori di mandrie e greggi, oltre alle disposizioni contenute nel presente regolamento, sono tenuti ad osservare i regolamenti di polizia veterinaria riportati dal D.P.R. 320/1954 nonché le disposizioni emanate in materia dall'Autorità Sanitaria, dal Prefetto e dalla Regione Friuli - Venezia Giulia. Devono altresì osservare le leggi forestali e i relativi regolamenti;

- h) Nel caso in cui il gregge sia stato spostato senza regolare autorizzazione, il Prefetto, indipendentemente dal procedimento penale, può disporre il ritorno al Comune di provenienza a mezzo ferrovia o autocarro e sotto scorta, qualora non sia possibile provvedere ad altro pascolo nella zona. L'onere relativo è a carico del contravventore;
- i) Per disposizione del R.D. 08.05.1904 n. 368 lettere e) e f) è vietato il transito di animali d'ogni sorta lungo i corsi d'acqua e gli argini delle acque pubbliche, nonché la permanenza dei bestiami sui ripari, gli argini, le sponde, scarpate, banchine e l'abbeveramento, salvo dove esistono abbeveratoi appositamente costruiti.

Art. 7 - Sanzioni per pascolo abusivo

Il bestiame sorpreso senza custodia a pascolare abusivamente sui fondi comunali o di proprietà altrui o lungo le strade, sarà sequestrato e tenuto in custodia fino a che non sia stato rintracciato il proprietario e/o conduttore, fatta salvo l'adozione delle misure di spettanza all'Autorità Giudiziaria per assicurare il risarcimento del danno patito dall'Ente o dai privati.

Ferme restando le disposizioni di cui agli artt. 843, comma 2 e 3 e 925 del Codice Civile, il proprietario del bestiame sorpreso a pascolare abusivamente su terreno pubblico o di uso pubblico o su terreno privato, sarà perseguito ai sensi degli artt. 636 e 637 del Codice Penale.

I proprietari e conduttori di mandrie e greggi che con la loro condotta si rendano sospetti oppure pericolosi per l'ordine pubblico, la sicurezza pubblica e per la pubblica morale, saranno denunciati all'autorità di pubblica sicurezza ai sensi dell'art. 157 del R.D. 18.06.1931, n. 773.

Art. 8 - Attraversamento del territorio con mandrie e greggi

Nel percorrere le vie comunali o vicinali le mandrie di bestiame di qualsiasi specie dovranno essere condotte da un guardiano, fino a un numero di cinquanta, e non meno di due per un numero superiore.

Le mandrie non possono sostare nelle strade e nelle piazze.

Durante la notte le mandrie dovranno essere precedute da un guardiano e seguite da un altro; ambedue devono tenere acceso un dispositivo di segnalazione che proietti in orizzontale luce arancione in tutte le direzioni (art. 184 del D.Lgs. 285/1992).

Nel percorrere le strade dell'abitato i conduttori di mandrie di bestiame di qualunque specie dovranno aver cura di impedire sbandamenti del bestiame dai quali possano derivare molestie o timori sul pubblico o danni alle proprietà limitrofe o alle strade, e comunque non occupare spazio superiore a 1/2 della carreggiata.

Art. 9 - Pascolo su beni demaniali e comunali

Fatto salvo quanto stabilito dall'art. 134, lett. e), del Regolamento di disposizione di Polizia idraulica (RD 08.05.1904 n. 368), il pascolo di bestiame di qualunque specie su beni demaniali comunali, lungo i cigli, le scarpate, gli argini e i fossi laterali delle strade pubbliche o di uso pubblico è vietato senza il preventivo permesso del Sindaco del Comune da richiedersi all'Autorità competente mediante l'**Allegato 2/1** al presente regolamento.

Art. 10 - Pascolo su aree di tutela ambientale

E' fatto divieto di pascolo con greggi o di allevamento di bestiame allo stato brado nelle aree di interesse ambientale di cui all'art. 10/1 del vigente P.R.C.G. (Zona F/4 - Di tutela

ambientale in zona di interesse agricolo paesaggistico), con particolare riguardo per le aree ricomprese nel perimetro del SIC IT3320026 Risorgive dello Stella.

Art. 11 - Allevamento allo stato brado

E' consentito l'allevamento allo stato brado nel rispetto delle normative vigenti purché siano rispettate le distanze minime previste dalle disposizioni dell'ASS in materia.

Gli allevamenti devono essere collocati in fondi chiusi da recinti fissi o mobili, idonei ad impedire la fuga e lo sbandamento degli animali e conseguenti danni alle proprietà circostanti.

A tale scopo l'altezza dei recinti non potrà essere inferiore a mt 1,50 per equini e bovini e a mt 1,00 per le altre specie consentite.

Art. 12 - Pascolo in ore notturne

Il pascolo durante le ore notturne è permesso solamente nei fondi chiusi da recinti fissi, come descritti all'articolo precedente.

Art. 13 - Esercizio della caccia e della pesca - Raccolta di funghi, lumache e rane

Non è consentito cacciare o pescare senza le licenze prescritte.

Per la caccia e la pesca, oltre le norme emanate con leggi e regolamenti regionali e nazionali, valgono le disposizioni stabilite dall'Amministrazione Provinciale.

La raccolta di funghi è disciplinata dalla L.R. n. 12/2000.

E' permessa la raccolta di anfibi del genere rana esculenta e molluschi del genere Helix L. (lumaca con chiocciola) secondo le modalità e i tempi stabiliti dalla L.R. n. 34/1981 e s.m.i.

E' vietato catturare il gambero d'acqua dolce (Astacus).

Art. 14 - Apiari e alveari

Gli apiari devono essere collocati a non meno di mt 10,00 nella direzione di sortita delle api e a non meno di mt 5,00 nelle altre direzioni rispetto:

- alle strade di pubblico transito;
- ai confini di proprietà.

L'apicoltore non è tenuto all'osservanza di tale distanza se sono interposti muri, siepi ed altri ripari, così come previsto dall'art. 12 della L.R. n. 16/1988.

TITOLO 3 - PROPRIETA' E FURTI CAMPESTRI

Art. 15 - Divieto d'ingresso nei fondi altrui

È vietato entrare nei fondi altrui anche se incolti salvo che esistano servitù di passaggio. E' possibile accedere ai fondi altrui, comportandosi comunque in modo da arrecare il minor danno alle colture, nei seguenti casi;

- inseguire sciami d'api o animali sfuggiti alla custodia;
- spegnere fuochi o contenere altri eventi calamitosi;
- esercitare il diritto di caccia, pesca o raccolta di specie vegetali e animali, secondo quanto stabilito dalle vigenti norme di settore.

Il conduttore e/o proprietario del fondo può autorizzare in via formale, mediante dichiarazione scritta da esibirsi ai tutori della legge, qualsiasi persona a transitare per il proprio fondo.

Art. 16 - Deroga al diritto di passaggio

Qualora il conduttore e/o proprietario del fondo non voglia assoggettarsi alla servitù di passaggio e caccia da parte dei cacciatori deve ottemperare a quanto stabilito dalla L.R. n. 30/1999 e sistemare delle tabelle ben visibili lungo i confini del fondo recanti la scritta "Divieto d'accesso".

Art. 17 - Esercizio del diritto di passaggio

Il diritto di passaggio su fondo altrui (art. 1051 Codice Civile) deve essere esercitato:

- transitando lungo le capezzagne o capitagne presenti, avendo cura di non arrecare danni alle colture e comunque ogni possibile disturbo al conduttore del fondo;
- transitando lungo il percorso di minore lunghezza;
- evitando la sosta se non per motivi di forza maggiore.

Art. 18 - Accesso ai fondi con mezzi non idonei

Sui fondi agricoli, qualsiasi sia la loro destinazione, non possono accedere mezzi meccanici non abilitati alle lavorazioni, quali auto, cicli, motocicli ecc. senza il consenso documentato con atto scritto da parte del proprietario e/o conduttore, da esibirsi ad ogni richiesta degli agenti; a meno che il proprietario e/o conduttore non sia presente sul fondo e ne acconsenta l'accesso.

Il presente articolo non si applica ai mezzi di polizia, soccorso e ricerca scientifica nell'esercizio delle loro funzioni.

Art. 19 - Frutti caduti dalle piante su fondo altrui

In osservanza all'art. 896 del Codice Civile, i frutti caduti dalle piante dai rami protesi sul fondo del vicino appartengono al proprietario e/o conduttore del fondo suddetto.

Art. 20 - Spigolatura

Senza il consenso del conduttore e/o proprietario del fondo, è vietato spigolare, rastrellare e raspollare ed in genere raccogliere residui nel fondo altrui, anche dove e quando sia stata già effettuata la raccolta dei prodotti.

Salvo che il proprietario del fondo sia presente, il consenso di cui al comma precedente deve risultare da un atto scritto, da esibirsi ad ogni richiesta degli agenti.

TITOLO 4 - FOSSI E CANALI, PRIVATI E COMUNALI

Art. 21 - Censimento di fossi e canali

I fossi e i canali comunali e di proprietà privata presenti nel territorio, oggetto del presente titolo, sono identificati nell'**Allegato 1** con i colori blu, verde e celeste.

Art. 22 - Libero deflusso delle acque

I proprietari e/o conduttori dei terreni su cui defluiscono per via naturale le acque di fondi superiori non possono impedire in alcun modo il libero deflusso di dette acque.

Sono vietate le piantagioni di alberi, siepi, costruzioni, movimento di terreno all'interno dei fossi, canali e corsi d'acqua, tali da ridurre la normale sezione di deflusso delle acque.

I proprietari e/o conduttori di terreni confinanti con strade di qualsiasi tipo, pubbliche o private, devono impedire, tramite adeguate manutenzioni, lavorazioni o eventuali costruzioni di fossi di opportuna dimensione, che l'acqua derivante da precipitazioni atmosferiche defluisca direttamente sulle strade stesse.

Art. 23 - Piantagioni arboree a ridosso di fossi e canali

Le piantagioni, siepi o filari esistenti lungo i fossi e canali dovranno essere tutelati, salvo che non comportino limitazioni funzionali tali da pregiudicare il regolare deflusso delle acque.

In caso di necessità, l'estirpo di alberi è ammesso solo alle condizioni riportate al seguente Titolo 13 (Polizia Forestale)

Le piantagioni o filari di nuovo impianto dovranno rispettare le distanze fissate dall'**Allegato 4/2**.

Art. 24 - Tombinatura per nuovi accessi carrai

E' data facoltà ai proprietari e/o conduttori di eseguire opere di tombinatura per creare nuovi accessi alle proprietà nei fronti di competenza solo in caso di provata necessità e per tratti non superiori a mt 10,00.

I proprietari e/o conduttori che intendano eseguire dette opere devono presentare richiesta d'autorizzazione all'Autorità Comunale competente la quale, sentito eventuale parere espresso dal competente Consorzio di Bonifica, stabilirà la fattibilità o meno di tale intervento, il diametro della tubazione relativa e le modalità esecutive.

Per le acque pubbliche sarà necessario il titolo edilizio abilitativo da ottenersi con le analoghe modalità espresse al capo precedente.

Art. 25 - Opere di manutenzione obbligatoria di fossi e canali a bordo strada

E' fatto obbligo di manutenzione periodica per i fossi e i canali indicati nell'**Allegato 1**.

Le opere di manutenzione dovranno essere eseguite almeno una volta l'anno ed eventualmente ripetute ogni qual volta la capacità di deflusso delle acque risulti limitata.

Le opere di manutenzione annua obbligatoria sono lo sfalcio e il riconsolidamento delle scarpate.

Lo spurgo dei fossati sarà eseguito secondo necessità.

I fossi delle strade statali, provinciali e comunali devono essere tenuti in manutenzione da parte delle amministrazioni proprietarie.

I fossi delle strade vicinali e interpoderali devono essere tenuti in manutenzione dai frontisti.

In caso di trascuratezza o di inadempienza del proprietario e/o conduttore del fondo, nel termine prescrittogli dal Comune, l'Amministrazione farà eseguire detti lavori a spese dell'inadempiente, ferma restando la contravvenzione accertata.

Art. 26 - Fossi e canali interni ai fondi. Servitù di scolo

Ai proprietari e/o conduttori di terreni soggetti a servitù di scolo di fossi o canali privati è fatto obbligo di provvedere in modo che tali fossi o canali siano tenuti costantemente sgombri in modo che, anche nel caso di piogge continue, il deflusso delle acque si verifichi senza pregiudizio e danno delle proprietà contermini e delle eventuali vie contigue.

Art. 27 - Chiusura di fossi

E' fatto divieto di chiusura da parte dei proprietari e/o conduttori di ogni fossato indicato nell'**Allegato 1** con il colore celeste.

In caso di chiusura abusiva l'Amministrazione potrà chiederne il ripristino e a fronte di inadempienza del proprietario e/o conduttore del fondo, nel termine prescrittogli dal Comune, l'Amministrazione farà eseguire detti lavori a spese dell'inadempiente, ferma restando la contravvenzione accertata.

Art. 28 - Costruzione di nuovi fossi o canali

Per lo scavo di fossi o canali presso il confine si deve osservare una distanza uguale alla profondità del fosso e del canale. Per lo scavo di fossi o canali presso i cigli stradali, la distanza di cui sopra sarà pari alla misura della scarpata del fosso e va misurata dal punto d'inizio della scarpata stessa fino al ciglio stradale (**Allegato 4/1**).

Art. 29 - Tombinatura di fossi o canali

E' ammessa la tombinatura di fossi o canali a cielo aperto di proprietà per i canali indicati nell'**Allegato 1** con il colore verde, previa assenso dell'Autorità competente e parere favorevole dell'Ente competente.

Il richiedente dovrà provare:

- la necessità dell'opera;
- la non alterazione dell'assetto idraulico mediante indicazione delle nuove opere per l'allontanamento delle acque;
- la non alterazione dell'assetto naturalistico mediante indicazione per il reimpianto della vegetazione eventualmente presente.

TITOLO 5 - FOSSI E CANALI DI BONIFICA

Art. 30 - Definizione di fossi e canali di bonifica

I fossi e i canali di bonifica presenti nel territorio sono identificati nell'**Allegato 1** con la colorazione arancio.

Art. 31 - Opere vietate lungo i canali di bonifica

In osservanza al R.D. 08.05.1904, n. 368 a all'art. 25 della L.R. n. 44/83, lungo i corsi d'acqua pertinenti alle bonificazioni, loro alvei, sponde e difese, non sono consentiti i seguenti lavori:

- piantagioni di alberi o siepi a distanza minore a mt 5,00 dal ciglio delle sponde dei canali non muniti di argini o dal piede interno ed esterno degli argini stessi e loro accessori. Gli impianti arborei, compresi vigneti e frutteti, da eseguirsi a distanza inferiore a mt 10,00 dal ciglio delle sponde dei canali non muniti di argini o dal piede interno ed esterno degli argini stessi e loro accessori potranno essere realizzati solamente previa autorizzazione del Consorzio di Bonifica competente che ne valuterà di volta in volta la compatibilità idraulica (vedi **Allegato 5/1**);
- sommovimento di terreno, comprese le arature ordinarie, a distanza minore a mt 2,00 dal ciglio delle sponde dei canali non muniti di argini o dal piede interno ed esterno degli argini stessi e loro accessori (vedi **Allegato 5/1**);
- apertura di canali, fossi o qualunque scavo nei terreni laterali a distanza minore della loro profondità e comunque non inferiore a mt 4,00 dal piede degli argini o loro accessori (vedi **Allegato 5/2**).

Art. 32 - Opere eseguibili, previa concessione, lungo i canali di bonifica

Ogni opera eccedente dalla normale pratica agricola eseguita lungo una fascia di rispetto pari a mt 10,00 dal ciglio delle sponde dei canali di bonifica o dal piede dell'argine potrà essere realizzata previa autorizzazione rilasciata dal competente Consorzio di Bonifica che valuterà la fattibilità e le modalità di esecuzione dell'opera o della miglioria (vedi **Allegato 5/3**).

Le autorizzazioni ottenute dal Consorzio interessato alla manutenzione delle opere di bonifica non esenta il richiedente dall'ottenimento di eventuale concessione o autorizzazione comunale.

Art. 33 - Obblighi dei possessori nel perimetro di bonificazione

In osservanza all'art. 140 del R.D. 08.05.1904, n. 368, i possessori o gli aventi diritto, di terreni compresi nel perimetro di bonificazione sono obbligati a:

- tenere spurgati i fossi che circondano i terreni suddetti, le luci dei ponticelli e gli sbocchi di scolo dei collettori di bonifica;
- aprire tutti i fossi necessari al regolare scolo delle acque che si raccolgono sui terreni medesimi;
- estirpare, per almeno due volte l'anno, tutte le erbe che nascono in detti fossi;
- mantenere espurgate chiaviche e paratoie;
- lasciare libera lungo i canali consorziali non muniti di argine, una zona della larghezza di ml. 4,00 in ogni lato per il deposito delle materie provenienti dagli espurghi e altri lavori di manutenzione dell'opera idraulica;
- rimuovere alberi, tronchi e grossi rami delle loro piantagioni laterali ai canali che per qualsivoglia causa cadessero nei corsi d'acqua;

- rimuovere i rami delle piante o delle siepi poste nei loro fondi limitrofi ai corsi d'acqua che producessero difficoltà al servizio e al passaggio.

TITOLO 6 - ACQUE PUBBLICHE

Art. 34 - Definizione di acqua pubblica

Le acque pubbliche presenti nel territorio sono identificate nell'**Allegato 1** con la colorazione rossa.

Art. 35 - Polizia delle acque pubbliche

In osservanza al R.D. 25.07.1904, nr. 523, sulle acque pubbliche, loro alvei, sponde e difese, sono vietati i seguenti lavori:

- la formazione di pescaie, chiuse ed altre opere anche temporali o provvisorie per l'esercizio della pesca con le quali si alteri il corso naturale delle acque;
- le piantagioni che si inoltrino dentro gli alvei dei fiumi, rivi e canali, a costringerne la sezione normale e necessaria al libero deflusso delle acque;
- lo sradicamento o l'abbruciamento dei ceppi degli alberi che sostengono la riva per una distanza non inferiore a nove metri dalla linea in cui arrivano le acque ordinarie. Per rivi, canali e scolatoi pubblici, la stessa proibizione è limitata ai piantamenti aderenti alle sponde;
- le piantagioni di qualunque sorta di alberi e arbusti sul piano e sulle scarpe degli argini;
- le piantagioni di alberi e siepi, e lo smovimento del terreno, a distanza minore di mt 4,00 dal piede degli argini (vedi **Allegato 6/2**);
- gli scavi a distanze minori a mt 10,00 dal piede degli argini (vedi **Allegato 6/2**).

Art. 36 - Distanza delle colture e delle lavorazioni agricole dalle acque pubbliche

Le colture e le lavorazioni agricole dovranno avere una distanza minima di mt 3,00 dalla sponda.

Lungo il corso di fiumi e acque pubbliche indicati nell'**Allegato 1**, la distanza minima dalla sponda dei pioppeti e delle altre colture arboree specializzate dovrà essere di mt 10,00, salvo disposizioni più restrittive imposte dall'Autorità idraulica (vedi **Allegato 6/1**).

Art. 37 - Distanza delle colture e delle lavorazioni agricole dagli argini

Le colture e le lavorazioni agricole dovranno rispettare, a partire dal piede interno ed esterno dell'argine, le distanze minime indicate nell'**Allegato 6/2**.

Art. 38 - Manutenzione ordinaria delle sponde

Si considera manutenzione ordinaria della sponda ogni opera di riconsolidamento e difesa dall'erosione eseguita con il solo impiego di materiale vegetale (palizzata, graticciata) e con criteri di ingegneria naturalistica per uno sviluppo di sponda non superiore a mt 15,00 e purché l'opera stessa non crei ostacolo al libero deflusso delle acque o alla navigazione.

Art. 39 - Manutenzione straordinaria delle sponde

Ogni opera di riconsolidamento e difesa dall'erosione delle sponde non rientrante in quanto prescritto al precedente art. 38 potrà essere eseguita previo possesso del titolo autorizzativo previsto dalle vigenti norme urbanistico edilizie nonché delle autorizzazioni ambientali prescritte per i terreni ricadenti in aree vincolate ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.

TITOLO 7 - VIABILITA' RURALE

Art. 40 - Definizione di viabilità rurale

E' definita viabilità rurale del Comune di Bertiole l'insieme delle strade comunali extraurbane e strade vicinali catalogate nell'**Allegato 1/2** e dalle strade interpoderali di proprietà ed uso dei soli frontisti.

Le strade vicinali sono state distinte in due categorie:

- vicinali di uso pubblico o primarie (colore blu);
- vicinali di uso privato o secondarie (colore verde).

Art. 41 - Consistenza della viabilità rurale

Le strade vicinali riportate nell'**Allegato 1/2** sono di proprietà comunale.

E' fatto divieto di alterazione, chiusura o intralcio delle circolazione.

La larghezza delle strade vicinali deve rimanere costantemente uguale a quanto indicato dallo stradario comunale.

In caso di occupazione abusiva l'Amministrazione potrà chiederne il ripristino e in caso di inadempienza del proprietario, o di chi per lui, nel termine prescrittogli dal Comune, l'Amministrazione farà eseguire detti lavori a spese dell'inadempiente, ferma restando la contravvenzione accertata.

Art. 42 - Strade vicinali - Manutenzioni

I lavori di manutenzione e ricostruzione delle strade vicinali spettano per ½ al Comune e per ½ ai proprietari dei fondi serviti da tali strade. Il Comune ne garantisce il buono stato di percorribilità e la sorveglianza stradale.

I lavori di manutenzione delle strade vicinali saranno limitati a garantire il solo passaggio dei mezzi agricoli.

Art. 43 - Diritto di passaggio

Lungo le strade vicinali il passaggio è pubblico e senza limitazioni di sorta, se non con mezzi non idonei alla circolazione secondo quanto previsto dal vigente codice della strada. Lungo le strade interpoderali l'accesso è consentito solo agli aventi diritto o alle persone e ai mezzi debitamente autorizzati.

Lo spazio utile per l'esercizio del diritto di passaggio, salvo diversi accordi fra i proprietari dei fondi serviti, non potrà essere inferiore a mt 4,00 onde consentire il transito ai moderni mezzi agricoli (vedi **Allegato 7/1**).

Art. 44 - Occupazione delle strade

Senza la concessione dell'Autorità competente è vietata l'occupazione, anche provvisoria, di spazi sulle strade comunali e vicinali.

Nel relativo atto concessorio devono essere indicati la località, l'estensione, la durata e il tipo dell'occupazione, nonché il canone o la tassa pagata.

E' consentita l'occupazione temporanea delle strade interpoderali purché l'occupante consenta eventuale passaggio in altro modo agli aventi diritto o agli autorizzati.

Art. 45 - Colture e lavorazioni agricole ai bordi delle strade

Le colture e le lavorazioni agricole ai bordi delle strade comunali e vicinali dovranno essere svolte:

- ad una distanza di mt 1,00 dal ciglio esterno del fosso, anche se di proprietà, onde garantire la stabilità della ripa;
- ad una distanza di mt 1,00 dal ciglio strada in mancanza del fosso. Sono comunque vietate, durante le lavorazioni, le manovre di inversione sulla sede stradale; come meglio indicato nell'**Allegato 7/2**.

Le arature e le altre lavorazioni agricole ai bordi delle strade interpoderali dovranno avvenire consentendo, come prescritto dal precedente art. 43, una larghezza di transito utile non inferiore a mt 4,00.

Art. 46 - Pulizia delle strade

Tutti i mezzi agricoli meccanici e/o a traino, prima di immettersi sulle strade di uso pubblico devono essere preventivamente puliti onde non abbandonare sulle strade materiali dannosi alla circolazione e/o insudicianti.

Qualora durante il trasporto cadessero dai mezzi detti materiali, i conduttori provvederanno al recupero degli stessi ed alla pulizia del fondo pubblico.

Art. 47 - Accessi e diramazioni

Non possono essere stabiliti nuovi accessi o nuove diramazioni dalle strade comunali e vicinali a fondi e fabbricati laterali senza preventiva autorizzazione dell'autorità competente.

E' inoltre vietato accedere o uscire dai terreni lateralmente e al di fuori dagli appositi passaggi d'accesso.

Art. 48 - Costruzione e manutenzione di passerelle o ponticelli

Le passerelle e/o ponticelli su fossi fiancheggianti le strade comunali e vicinali, anche dove i fossi siano in tutto o in parte di proprietà del Comune, devono essere costruiti, previa acquisizione del titolo edilizio abilitativo, dai proprietari e/o conduttori dei fondi cui danno accesso.

Per la costruzione di passerelle o di ponticelli su canali o fossi di bonifica, l'autorizzazione comunale è subordinata all'autorizzazione rilasciata dall'Ente competente.

La manutenzione e/o ricostruzione degli stessi, eseguita in modo da non impedire o ostacolare il libero deflusso delle acque, spetta ai proprietari dei fondi serviti dalla costruzione.

Art. 49 - Piante arboree ai lati delle strade

La distanza dalle strade da osservare per l'impianto di nuovi alberi o coltivazioni arboree è indicata dall'**Allegato 7/3** per le strade vicinali e dall'**Allegato 7/4** per le strade provinciali e comunali extraurbane.

Art. 50 - Rami e radici protese - Ostacolo alla circolazione

I proprietari e/o conduttori, frontisti di strade comunali, vicinali, interpoderali e i soggetti titolari di fondi gravati da servitù di transito, sono tenuti a sfrondare i rami e le radici protese verso la suddetta viabilità onde consentire adeguata visibilità e libera circolazione (vedi **Allegato 7/1**).

TITOLO 8 - MIGLIORAMENTI FONDIARI

Art. 51 - Movimenti di terra

Sono considerati normale pratica agricola i movimenti terra non superiori a mc 2.000, purché la profondità di sterro non ecceda la misura di cm 100.

Nei casi di eccedenza a tali parametri è necessario il possesso del titolo abilitativo previsto dalle vigenti norme urbanistico edilizie; nonché delle autorizzazioni ambientali prescritte per i terreni ricadenti in aree vincolate ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.

Non è consentita la movimentazione di terra o ghiaie senza le prescritte autorizzazioni di legge in materia.

Art. 52 - Disboscamento e messa a coltura di nuovi terreni agricoli

E' fatto divieto di eliminazione totale o parziale di siepi e zone boscate esistenti (così come definite dal seguente art. 101), di prosciugamento di torbiere, prati umidi, prati stabili, di chiusura di olle, sorgenti e corsi d'acqua di risorgiva.

In caso di inadempienza, il proprietario o chi per lui, avrà obbligo di ripristino nelle modalità e nei tempi prescritti dall'Amministrazione.

Nel caso di ulteriore inadempienza, l'Amministrazione farà eseguire detti lavori a spese dell'inadempiente, ferma restando la contravvenzione accertata.

Art. 53 - Accorpamento di fondi agricoli

Gli accorpamenti fondiari superiori a ha 5,00 che comportano alterazioni della morfologia del terreno, con conseguenti variazioni dell'assetto idraulico, saranno eseguiti previa Autorizzazione del piano di riordino approvato dall'ente preposto.

Art. 54 - Realizzazione di impianti irrigui

La realizzazione di impianti irrigui è soggetta ad autorizzazione nel caso che:

- il trasporto delle acque irrigue avvenga mediante canalette in c.a. entro o fuori terra;
- l'impianto preveda la realizzazione di manufatti in c.a., l'aggancio al suolo di pivot o altri sistemi di aspersione.

Art. 55 - Apertura di pozzi e prelievo di acque sotterranee

E' vietato aprire pozzi e prelevare acque sotterranee per qualsiasi uso senza l'autorizzazione di legge.

Art. 56 - Prelievo di acque pubbliche

E' vietato prelevare acque superficiali pubbliche senza autorizzazione dell'Ente competente.

Art. 57 - Impianti arborei e formazione di siepi

I nuovi impianti arborei e la formazione di siepi devono mantenere dal confine di proprietà la distanza indicata al seguente articolo 59.

TITOLO 9 - ATTIVITA' AGRICOLA

Art. 58 - Aratura degli stocchi

E' fatto obbligo di distruzione dei residui colturali primaverili - estivi entro il successivo mese di marzo.

Art. 59 - Distanze da confini di siepi, colture erbacee e arboree

Salvo diversi accordi fra le parti, da redigersi in forma scritta e nel rispetto delle distanze minime previste dal Codice Civile (*con deposito di copia di tali accordi in Comune*), e fatte salve le colture esistenti fino al taglio, dovranno essere rispettate le seguenti distanze da confine (vedi gli **Allegati 9/1 e 9/2**):

- Coltivazioni erbacee (graminacee, cereali, leguminose, ortaggi, etc.)..... ml. 0,50
- Siepi, frutteti, vigneti e serre x coltivazioni a terra.....ml. 3,00
- Frutteti, vigneti e colture specializzate con impianti antigrandine..... ml. 5,00

- Pioppeti rispetto ad altre colture agricole.....ml. 10,00
- Pioppeti da vigneti, frutteti e colture specializzate..... ml. 25,00
- Pioppeti da aree urbane (Zona 1 dell'**Allegato 3**).....ml. 50,00
- Pioppeti da edifici residenziali in altre zone.....ml. 50,00

- Piante d'altofusto (H > 10 mt.) rispetto ad altre colture agricole.....ml. 10,00
- Piante d'altofusto (H > 10 mt.) da edifici residenziali in altre zone.....ml. 30,00

Le piante ornamentali poste in ambito urbano non sono soggette alla presente norma e dovranno rispettare le distanze previste dagli strumenti urbanistici vigenti.

Art. 59 bis - Taglio di pioppeti e/o dei boschi cedui - Obblighi dei proprietari e/o conduttori.

Al fine di prevenire danni alle strade comunali e vicinali ed alle infrastrutture agricole derivanti dalle operazioni di taglio dei pioppeti e dei boschi e dal trasporto dei tronchi, ogni proprietario, conduttore, acquirente, azienda incaricata al taglio o al trasporto si assume ogni responsabilità derivante da eventuali danni provocati anche da terzi incaricati alle lavorazioni.

Pertanto i soggetti sopra, o uno di essi, indicati sono tenuti a:

- Obbligo di denuncia al taglio e obbligo di dichiarazione di chi si assume le responsabilità da effettuarsi mediante modello **allegato 13/3** da trasmettere all'Autorità comunale con almeno 15 (quindici) giorni d'anticipo rispetto all'epoca di taglio;
- Obbligo di comunicazione di fine lavori da effettuarsi entro 10 (dieci) giorni dalla fine mediante modello **allegato 13/4**.

Il ripristino di eventuali danni alle strade comunali ed infrastrutture agricole rimane a completo carico dei proprietari del fondo e dovranno essere eseguiti precedentemente alla comunicazione di fine lavori.

Nel caso di inadempienza, l'Amministrazione comunale farà eseguire i lavori con spese a carico degli inadempienti, ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste.

La presentazione di denuncia non compilata in tutte le sue parti equivale ad omessa denuncia.

Art. 60 - Impiego di prodotti fitosanitari

L'acquisto e l'uso di presidi sanitari definiti "molto tossici", "tossici" e "nocivi" e' subordinato al possesso del "patentino" secondo quanto previsto dagli artt. 25, 26 e 27 del D.P.R. n. 290/2001.

Il titolare del "patentino" e più in generale l'utilizzatore di tutte le classi sopracitate, è responsabile del trasporto, della conservazione ed utilizzazione in modo appropriato dei suddetti prodotti.

In particolare deve curare che:

- il veicolo utilizzato per il trasporto dei presidi sanitari non sia contemporaneamente adibito al trasporto di prodotti per l'alimentazione umana ed animale;
- lo stesso sia pulito immediatamente qualora, durante le operazioni di scarico, si rilevasse un danneggiamento delle confezioni ed un conseguente sversamento dei prodotti all'interno del mezzo;
- il locale di deposito e conservazione dei presidi sanitari non sia adibito alla conservazione di derrate alimentari e/o mangimi. Detto locale deve essere fuori terra, accessibile direttamente dall'esterno, chiuso a chiave, asciutto, fresco, aerato, facilmente pulibile; deve inoltre essere dotato di mezzi idonei ad effettuare eventuali interventi di emergenza in caso di allagamento, incendio o rottura di confezioni;
- i prodotti siano conservati esclusivamente nelle loro confezioni originali provviste di etichetta conservata fino alla fine del trattamento;
- durante la preparazione delle miscele e la loro utilizzazione siano attuate tutte le disposizioni contenute sulle etichette dei prodotti impiegati, in particolare sia rispettata la soglia di massimo dosaggio consentito e l'utilizzo dei sistemi di sicurezza individuali per gli addetti alle operazioni;
- siano osservate le modalità d'uso e le precauzioni consigliate nel libretto d'istruzione della macchina spanditrice;
- siano usati tutti i sistemi di protezione individuale necessari a seconda delle modalità di trattamento.

Art. 61 - Erogazione di presidi sanitari

Nel corso di trattamenti con Presidi Sanitari (insetticidi, fungicidi, diserbanti, anticrittogamici, ecc.) deve essere adottata ogni cautela per evitare che le miscele raggiungano edifici ed aree pubbliche o private di terzi, strade, colture, corsi d'acqua, pozzi, sorgenti ed ambiti naturali tutelati previsti da leggi nazionali, regionali o da delibere comunali, né arrecare disturbo alla popolazione.

Dovranno pertanto essere applicate le seguenti norme:

- **Allegato 3 - Zona 1 (area urbana):** Divieto d'impiego di presidi sanitari classificati come "molto tossici", "tossici" o "nocivi", fatta eccezione del caso di specifiche necessità o indicazioni fornite dal competente Servizio Fitosanitario regionale. I trattamenti delle colture agrarie o del verde ornamentale possono essere effettuati in assenza di vento, prima delle ore 10,00 e dopo le ore 17,00, mediante impiego di atomizzatori a bassa pressione d'uso o lance a mano. Nelle colture a terra è consentito l'uso di irroratrici a barra regolate a pressione tale da evitare qualsiasi fenomeno di dispersione o deriva ad una distanza di mt 3,00;
- **Allegato 3 - Zona 2 (prima area periferica):** Divieto d'impiego di presidi sanitari classificati come "molto tossici", "tossici" o "nocivi", fatta eccezione per le colture frutticole e orticole a pieno campo ove l'impiego è consentito nelle indicazioni diramate dalla lotta guidata. Nel caso di specifiche necessità, il competente Servizio Fitosanitario regionale potrà fornire autorizzazioni in deroga a quanto disposto. I trattamenti ai pioppeti o a qualsiasi altra coltura in altezza potranno essere effettuati solo con impiego

di specifici prodotti anti-deriva, e comunque a una distanza minima dalle abitazioni (anche singole) di mt 100,00;

- **Allegato 3 (altre aree):** I trattamenti sono consentiti, salvo maggiori restrizioni previste dalle vigenti normative previste in zona di tutela ambientale, con i seguenti limiti:
 - il getto contenente la miscela non deve raggiungere persone, mezzi o beni transitanti lungo le strade; qualora si ravvisasse tale rischio il trattamento deve essere momentaneamente sospeso;
 - sia mantenuta una fascia di rispetto di mt 100,00 dalle abitazioni (anche singole) per trattamenti alle chiome e mt 15,00 per trattamenti a terra;
 - sia mantenuta una fascia di rispetto di mt 10,00 dai corsi d'acqua, pozzi per acqua potabile, sorgenti, fontane, salvo norme più restrittive previste per luoghi specifici mediante ordinanza del Sindaco;
 - è vietato l'utilizzo di presidi sanitari negli ambiti boschivi e nelle siepi salvo prescrizione specifica rilasciata dall'autorità forestale, dal Servizio Fitosanitario regionale o da ordinanza del Sindaco.

Art. 62 - Preparazione e trasposto delle poltiglie

La preparazione delle miscele contenenti presidi sanitari, il lavaggio delle attrezzature per la distribuzione e lo sversamento dei liquidi di lavaggio sono vietati in prossimità di corsi d'acqua, pozzi, sorgenti, fossi, fontane, vie ed aree pubbliche.

E' vietato lo sversamento dei liquidi di lavaggio nelle fognature. La preparazione delle miscele deve essere effettuata con attrezzature idonee ad evitare qualsiasi contaminazione di corsi d'acqua, pozzi sorgenti, fossi, fontane, vie e aree pubbliche. Per il lavaggio delle attrezzature non si devono utilizzare acque destinate al riutilizzo.

I contenitori vuoti dei presidi sanitari e di residui non possono essere abbandonati sul suolo pubblico o privato, nei corsi d'acqua.

Il trasposto delle miscele sulle pubbliche vie è vietato ai sensi del vigente Codice della Strada.

Art. 63 - Sconfinamento di miscele contenente presidi sanitari

Qualora, nonostante le cautele adottate, si verificasse uno sconfinamento di miscele sul fondo altrui, è fatto obbligo di avvertire immediatamente il confinante del tempo di inagibilità e del periodo di carenza dei presidi sanitari impiegati.

Art. 64 - Aspersione di esche avvelenate

E' fatto obbligo, a chi sparge esche avvelenate per roditori a scopo di protezione agricola, qualora le sostanze venefiche possano recare danno all'uomo o agli animali domestici:

- di darne preventivo avviso all'Autorità Comunale;
- di usare le opportune cautele per proteggere l'esca stessa da animali diversi rendendola a loro inaccessibile (es. sotto tegole);
- di sistemare e mantenere lungo i confini del fondo e per tutto il presumibile periodo di efficacia di tali sostanze, tabelle recanti ben visibile la scritta "terreno avvelenato" o simile;
- di attenersi alle indicazioni riportate sulla confezione del prodotto impiegato.

Art. 65 - Smaltimento di reflui zootecnici

Per lo smaltimento di reflui zootecnici devono essere scrupolosamente osservate le normative contenute nel D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., nel Decreto Ministero delle Politiche Agricole e Forestali 07.04.2006 e nei regolamenti comunali di igiene e sanità; evitando l'insorgenza di qualsiasi inconveniente per gli abitanti delle case viciniori.

Dovranno inoltre essere rispettate le seguenti disposizioni:

- Allegato 3 - Zona 1 (aree urbane ed adiacenti ad esse): Divieto di applicazione;
- Allegato 3 - Zona 2 (prima area periferica): L'applicazione al terreno deve avvenire dalle ore 05,00 alle ore 10,00 nel periodo fra il 1° marzo e il 31 ottobre, seguito da immediato interrimento;
- Allegato 3 - Zona 3 (altre aree): L'applicazione è consentita con i seguenti limiti:
 - Distanza di rispetto dalle abitazioni mt 30,00
 - Distanza di rispetto dai corsi d'acqua mt 10,00
 - Divieto di aspersione durante le piogge e nei due giorni successivi ad ogni precipitazione, limitatamente al periodo dal 1° giugno al 31 agosto
 - Divieto di aspersione su gelate o su superfici coperte da neve
 - Divieto di ristagno o ruscellamento dei liquami
 - Divieto di utilizzazione per il trasporto e l'aspersione di mezzi che possano dare formazione di aerosol
 - Immediato interrimento o altre tecniche significativamente efficaci nella riduzione delle emissioni.

Non è possibile l'utilizzo agronomico senza idonea maturazione degli effluenti zootecnici tramite un periodo adeguato di stoccaggio o altro trattamento, come previsto nel Decreto Ministeriale del 19.04.1999 "Approvazione del codice di buona pratica agricola" e dal Decreto Ministeriale 7 aprile 2006 "Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti da allevamento.

In ogni caso lo spargimento degli effluenti zootecnici non deve causare emissioni moleste all'abitato, nel caso queste si dovessero verificare potranno essere date prescrizioni ulteriori riguardo all'orario e alle tecniche di spargimento.

La vuotatura delle concimaie e delle vasche di raccolta liquami e la movimentazione degli effluenti zootecnici nelle vicinanze dell'abitato saranno consentiti qualora non diano luogo a molestia per il vicinato.

Art. 66 - Concimazione o ammendamento con materiali fermentescibili e putrescibili

Lo spargimento su suolo scoperto a scopo di concimazione o ammendamento di materiale fermentescibile o putrescibile di qualunque natura è ammesso solamente per materiali stabilizzati o compostati e rispondenti alle caratteristiche previste dalle norme di legge.

Art. 67 - Irrigazione a scopo agricolo

L'irrigazione a scopo agricolo è consentita nelle modalità previste dal Regolamento Irriguo del Consorzio di competenza.

Gli irrigatori fissi o mobili installati lungo le ali pluviali o prospicienti le strade provinciali, comunali e vicinali devono essere dotati di dispositivo a settore o con barriera antispruzzo tale da impedire al getto d'acqua di raggiungere la sede stradale.

Nelle Zone 1 e 2 dell'**Allegato 3** l'irrigazione, mediante sollevamento a motore a combustione non insonorizzato, è vietata nelle ore notturne dalle 22,00 alle 6,00, salvo eventi eccezionali.

TITOLO 10 - MALATTIE DELLE PIANTE E LOTTA AGLI INSETTI NOCIVI

Art. 68 - Difesa contro le malattie delle piante - Denuncia obbligatoria

Per quanto concerne la difesa contro le malattie delle piante deve essere seguito quanto segue:

- nell'evenienza di comparsa di crittogame parassite delle piante, insetti o altri animali nocivi all'agricoltura, l'Autorità Comunale d'intesa con l'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura e con l'Osservatorio Fitopatologico competente per territorio impartisce di volta in volta disposizioni che dovranno essere scrupolosamente rispettate dai proprietari dei fondi o dai conduttori degli stessi, in conformità alla legge n. 987/1931 e successive modificazioni;
- salve le disposizioni dettate dalla predetta legge n. 987/1931 e quelle contenute nel Regolamento per l'applicazione della legge stessa, approvato con R.D. n. 1700/1933, modificato con R.D. n. 2504/1937, è fatto obbligo ai proprietari, ai conduttori a qualunque titolo di denunciare all'Autorità Comunale, all'Osservatorio Fitopatologico o al Servizio Forestale, per quanto di competenza, la comparsa di insetti, animali nocivi, crittogame che appaiano diffusibili o pericolosi, nonché di applicare contro di essi i rimedi e i mezzi di lotta che venissero all'uopo indicati

Art. 69 - Divieto di vendita ambulante di piante e sementi

E' vietato trasportare e vendere piante o parti di piante esposte all'infestazione di malattie pericolose e diffusibili senza il "Passaporto delle piante" rilasciato dall'Osservatorio Malattie delle Piante competente per territorio.

TITOLO 11 - BESTIAME - FAUNA DOMESTICA E FAUNA SELVATICA

Art. 70 - Denuncia delle malattie infettive e diffuse degli animali

I proprietari ed i detentori di animali, a qualunque titolo, sono obbligati a denunciare al Sindaco del Comune e all'ASS qualunque caso di malattia infettiva e diffusiva degli animali, o sospetta di esserlo.

I proprietari e i possessori di animali, colpiti da una delle malattie infettive o diffuse o sospetti di esserlo, prima ancora dell'intervento dell'Autorità Sanitaria, a scopo cautelativo e non appena rilevati i sintomi sospetti, hanno l'obbligo di:

- isolare gli animali ammalati e quelli morti, evitando specialmente la comunanza a mezzo degli abbeveratoi e dei corsi d'acqua;
- non spostare dall'azienda animali in genere, ogni prodotto animale o altro materiale che può costituire veicolo di contagio, in attesa delle disposizioni del responsabile del Servizio Veterinario dell'ASS competente.

I proprietari e i conduttori di animali infetti, o sospetti di esserlo, devono uniformarsi a tutte le prescrizioni e disposizioni loro impartite dall'Autorità Sanitaria.

Art. 71 - Accertamento della causa di morte

Il Veterinario di Distretto deve accertare la causa di morte di animali infetti o sospetti di esserlo.

Il proprietario pertanto, avvisata la competente Autorità Sanitaria, dovrà avvolgere la carcassa con telo imbevuto di sostanze disinfettanti e non procedere a seppellimento o bruciamento ed attendere l'esito dell'accertamento, seguendo nel frattempo le indicazioni dell'autorità sanitaria competente per lo smaltimento o trasferimento della carcassa.

Art. 72 - Seppellimento di animali morti

E' vietato il seppellimento di animali morti.

Art. 73 - Spostamento di animali morti

Lo spostamento degli animali morti dai singoli allevamenti ai depositi frigoriferi di stoccaggio, agli impianti di trasformazione industriale delle spoglie o ai luoghi di distruzione deve avvenire nel rispetto della normativa vigente (Regolamento CEE 1774/2002 e successive modificazioni).

E' consentito il sotterramento di animali da compagnia di proprietà in terreni di privati cittadini o in aree individuate allo scopo e solo qualora sia stato escluso qualsiasi pericolo di malattia infettiva ed infestiva trasmissibile agli uomini e agli animali.

Art. 74 - Mezzi di trasporto delle carcasse animali

Gli automezzi o gli appositi contenitori, adibiti unicamente alla raccolta e trasferimento delle carcasse di animali agli impianti di trasformazione industriale o ai luoghi di distruzione o ai depositi frigoriferi di stoccaggio, devono rispondere ai disposti del vigente Regolamento CEE 1774/2002 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 75 - Cremazione, trasformazione industriale

La cremazione va eseguita negli appositi inceneritori autorizzati.

L'utilizzo dei sistemi di distruzione diversi da quelli della cremazione in impianti autorizzati deve essere autorizzato dal Sindaco, previo parere favorevole del Servizio Veterinario e di Igiene Pubblica.

Art. 76 - Depositi di stoccaggio temporaneo di spoglie animali

Nell'attesa del trasferimento delle carcasse animali agli impianti di trasformazione industriale o ai luoghi di distruzione, e' consentito l'utilizzo di frigoriferi adibiti unicamente allo stoccaggio temporaneo e alla conservazione delle stesse così come previsto dal vigente Regolamento CEE 1774/2002 e successive modificazioni e integrazioni. Detti frigoriferi devono avere pavimenti e pareti lavabili, impermeabili e disinfettabili ed essere autorizzati dai Servizi Veterinari delle Autorità Sanitarie competenti per territorio.

Art. 77 - Vaccinazione e profilassi degli animali domestici

I proprietari di cani, gatti ed altri animali domestici, devono uniformarsi alle disposizioni impartite dalle Autorità Sanitarie Locali per quanto riguarda vaccinazioni o trattamenti sanitari, preventivi di malattie infettive.

Art. 78 - Cani da guardia

Tutti i cani di età superiore ai tre (3) mesi di qualsiasi razza devono essere registrati all'anagrafe canina e microchippati (L. 281/91, L.R.39/90, D.P.G.R. 171/2002 e s.m.i.).

I cani da guardia dovranno essere tenuti in aree recintate o comunque non comunicanti con la pubblica via.

La recinzione sulle proprietà confinanti dovrà essere adeguata alla taglia del cane e dovrà essere tale da impedire molestie ai passanti.

La presenza di cani da guardia dovrà essere segnalata con apposito cartello posto al portone d'ingresso della proprietà.

Art. 79 - Circolazione di cani nelle vie o in luoghi aperti al pubblico

I cani condotti per le vie e in ogni altro luogo aperto al pubblico devono essere muniti di idonea museruola. I proprietari e detentori di cani definiti pericolosi ai sensi dell'O.M. 09.09.2003 e s.m.i., quando conducono tali cani in luogo pubblico o aperto al pubblico, debbono usare contestualmente il guinzaglio e la museruola.

Possono essere tenuti senza guinzaglio o museruola:

- i cani da guardia, soltanto entro i limiti dei luoghi da sorvegliare, purché non aperti al pubblico;
- i cani da pastore e quelli da caccia, quando sono rispettivamente utilizzati per la guardia dei greggi e per la caccia;
- i cani delle forze armate e delle forze di polizia, quando sono utilizzati per servizio.

É fatto divieto ai possessori di cani di far lordare i muri, le strade, i marciapiedi, le aiuole, ecc., con gli escrementi degli animali.

Art. 80 - Cani vaganti

I cani vaganti nel territorio comunale, non identificabili, devono essere catturati a norma di legge.

I possessori dei cani, di cui al precedente comma, sono comunque tenuti a rimborsare la spesa sostenuta per la loro cattura, operazioni sanitarie, nutrizione e custodia.

Chiunque abbandoni animali domestici sarà perseguito ai sensi delle leggi vigenti al momento del fatto.

Art. 80 bis - Circolazione di animali nelle vie o in luoghi aperti al pubblico

Gli animali condotti per le vie e in ogni altro luogo aperto al pubblico devono essere costantemente accompagnati, sorvegliati e, se del caso, muniti di idonei dispositivi atti a garantire l'incolumità di persone e cose;

È fatto divieto ai possessori di far lordare i muri, le strade, i marciapiedi, le aiuole, ecc., con gli escrementi degli animali.

Art. 81 - Animali di terzi sorpresi nei fondi altrui

Chiunque, nei propri fondi, trova animali appartenenti a terzi, ha facoltà di trattenerli provvisoriamente, ma deve darne immediato avviso al proprietario o all'Autorità comunale, ed ha diritto alla rifusione dei danni eventualmente subiti e delle spese sostenute.

Art. 82 - Trasporto di animali vivi

Il trasporto di animali va fatto con mezzi sufficientemente aerati e ampi per non arrecare danno o inutile sofferenza, nel rispetto del benessere animale.

La rispondenza degli automezzi per il trasporto degli animali deve essere conforme ai requisiti sanciti dall'art. 37 del D.P.R. nr. 320/1954 (Regolamento di Polizia Veterinaria) e del Regolamento Ce nr. 1/2005 del Consiglio del 22 dicembre 2004.

Per il trasporto di animali si rimanda all'art. 169 del Codice della Strada.

Art. 83 - Maltrattamento di animali

Gli Organi di P.G. che vengono a conoscenza di maltrattamenti di animali provvedono nei termini di legge.

E' fatto assoluto divieto di:

- mettere in atto comportamenti lesivi nei confronti degli animali e più specificatamente, di percuoterli, sottoporli ad eccessivi sforzi, fatiche, e rigori climatici ingiustificati per l'impiego, la specie o l'età;
- addestrare gli animali ricorrendo a percosse o comunque a qualsiasi forma di violenza;
- detenere gli animali, di qualsiasi specie, esposti alle intemperie senza un adeguato riparo e senza la costante disponibilità di acqua e cibo;
- detenere cani alla catena se questa è inferiore a mt 4,00 ovvero a mt 3,00 qualora la catena possa scorrere su di un cavo aereo della lunghezza di almeno mt 3,00. Gli animali tenuti alla catena devono poter raggiungere un riparo adeguato e i contenitori dell'acqua e del cibo sempre disponibili;
- trasportare cani ed altri animali domestici chiusi nel bagagliaio dell'auto o comunque all'interno di contenitori che non assicurino un'adeguata aerazione;
- strumentalizzare l'animale per la pratica dell'accattonaggio in particolare, è comunque vietata l'esposizione di animali in non buon stato di salute, cuccioli lattanti o cuccioli da svezzare
- organizzare combattimenti tra animali di qualsiasi specie;
- assistere a combattimenti organizzati tra animali.

A tutti gli animali dovrà essere garantita con continuità la possibilità di soddisfare le proprie fondamentali esigenze fisiologiche e comportamentali in particolare è fatto divieto di detenere gli animali in spazi angusti, in terrazzi o balconi.

Ogni animale deve avere a disposizione un riparo rialzato dal suolo, chiuso su almeno tre lati, oltre al tetto ed al pavimento in maniera di consentire all'animale di proteggersi dalle intemperie.

I recinti per la custodia dei cani devono essere di dimensioni adeguate al numero ed alla razza. Gli animali esposti per la vendita all'interno dei negozi devono avere assicurato spazio, aerazione, illuminazione adeguati, nonché acqua e cibo adeguati alla necessità della specie e dell'età.

Il proprietario od il custode di un animale è tenuto a garantire costantemente le cure necessarie, un'alimentazione adeguata per qualità e quantità ed il corretto trattamento dello stesso facendo ricorso, ove necessario, al veterinario.

TITOLO 12 - COSTRUZIONI RURALI

Art. 84 - Case rurali - Definizione e norme generali

Per casa rurale s'intende una costruzione destinata ad abitazione e/o direzione aziendale, collegata al normale funzionamento dell'azienda agricola.

Le case rurali, a meno che non sia diversamente disposto nel corso del presente capo, sono soggette a tutte le norme relative alle comuni case di abitazione.

La costruzione, l'ampliamento, la demolizione e la ristrutturazione sono subordinate al rilascio delle autorizzazioni di legge.

Le case rurali sono soggette alle norme igienico-edilizie previste per le abitazioni urbane e contenute nei regolamenti comunali.

I proprietari di fabbricati abbandonati o in disuso, sede di colonie di colombi o di uccelli selvatici devono provvedere alla pulizia e alla disinfezione dei locali e procedere alla chiusura di eventuali aperture con adeguate reti per evitare nuove colonizzazioni.

I proprietari di fabbricati abbandonati o in disuso devono evitare che l'incuria porti quei luoghi a diventare sede di ratti e animali selvatici.

Art. 85 - Case rurali - Difesa dall'umidità

A qualunque uso siano destinati, gli ambienti abitati al piano terreno debbono avere sempre un livello superiore di cm 15 a quello del terreno circostante, e di mt 1,00 almeno sul livello medio cui possono giungere i corsi d'acqua vicini alla casa, con esclusione dei corsi d'acqua arginati.

In mancanza di cantine i vespai devono essere costruiti con un sottofondo di scorie, ghiaia, o altro materiale inerte dello spessore minimo di cm 20 e con materiali atti ad assicurare la impermeabilità e la difesa dell'umidità.

Per i locali di abitazione al piano terra deve essere realizzato un solaio che formi un'intercapedine d'aria di altezza non inferiore a cm 20 adeguatamente aerata (art. 4 della L.R. 44/1985 e s.m.i.).

Le case rurali non debbono essere in nessun caso addossate a terrapieni, dai quali debbono distare almeno mt 3,00.

I muri divisorii, i pavimenti ed i solai di tutti i locali nei quali si compiono manipolazioni od operazioni agricole dalle quali può venire alterata l'aria delle abitazioni (ad es. le tinaie), quando queste formano corpo con esse, devono essere impermeabili.

Art. 86 - Case rurali - Servizi igienici

Le condutture ed i fognoli devono essere realizzati secondo le prescrizioni del Regolamento Edilizio Comunale e mantenuti in condizioni igieniche soddisfacenti.

Le materie fecali delle latrine devono essere immesse in fognature comunali o in vasche "Imhoff" conformi alle prescrizioni del presente Regolamento, del Regolamento Comunale di Fognatura, del Regolamento di Fognatura approvato dall'A.A.T.O., della Delibera del Comitato Interministeriale per la Tutela delle Acque del 04.02.1977 e del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

Sono proibite le latrine nei cortili e/o a bordo dei letamai.

Art. 87 - Case rurali - Dotazione idrica

Ogni casa deve avere una sufficiente dotazione di acqua potabile.

Art. 88 - Case rurali - Scolo delle acque

In ogni casa rurale, anche già esistente, si deve provvedere al regolare allontanamento delle acque meteoriche dalle vicinanze della medesima.

I cortili, le vie, gli orti, le aree annesse alle case rurali debbono avere uno scolo delle acque sufficiente ad evitare impaludamenti.

Art. 89 - Allevamenti di tipo civile, intensivo e industriale - Igiene dei ricoveri

Tutti gli allevamenti di tipo familiare, civili, intensivi o industriali di qualsiasi specie di animale o razza, escluso quelli da compagnia (cani, gatti, furetti) devono essere iscritti in Banca Dati Nazionale (BDN), Banca Dati Locale (BDL) o altre Banche come previsto dal D.P.R. 317/96, O.M. 31.01.2002, D.Lgs. 158/2006 (che sostituisce il D.Lgs. 336/99), Regolamento CE n. 21/2004, Decreto 05.05.2006 (iscrizioni in BDE degli equidi).

La costruzione di ricoveri per animali, allevati a scopo di vendita o di commercio dei loro prodotti derivati, è soggetta ad autorizzazione delle autorità competenti.

L'autorizzazione deve indicare la/le specie allevate e la capienza massima.

Qualora si tratti di:

- allevamenti di suini annessi a caseifici o ad altri stabilimenti per la lavorazione di prodotti alimentari;
- allevamenti industriali o commerciali che utilizzano rifiuti alimentari di qualsiasi provenienza;
- canili gestiti da enti pubblici o privati a scopo di commercio, ricovero od addestramento;
- allevamenti di animali da pelliccia e/o di animali destinati al ripopolamento di riserve di caccia;

l'autorizzazione è subordinata al Nulla Osta previsto dall'art. 24 del D.P.R. 320/1954 (Regolamento di Polizia Veterinaria).

I ricoveri per animali, fermo restando quanto previsto dall'art. 54 del D.P.R. 303/1956, devono essere sufficientemente aerati ed illuminati, in buono stato di costruzione, intonacati ed imbiancati, dotati di acqua potabile e provvisti di idonei sistemi di convogliamento e raccolta delle deiezioni.

Devono essere altresì facilmente pulibili, lavabili e disinfettabili; a tale scopo i locali dovranno essere dotati di idonee prese d'acqua.

Per quanto riguarda i fabbisogni di spazio per gli animali allevati si fa riferimento alle eventuali normative specifiche e, in mancanza di queste, si stabilisce una dimensione minima tale da garantire almeno mc 30,00 di aria per capo bovino (o UBA equivalente) come individuati all'**Allegato 12/1**.

Per quanto riguarda i fabbisogni minimi per gli allevamenti di animali selvatici, esotici ed invertebrati si rimanda ai pareri rilasciati di volta in volta.

Il bestiame deve essere tenuto pulito, non intaccato da sterco o da altre materie.

Art. 90 - Stalle miste

Gli ovini ed i caprini possono essere tenuti insieme ai bovini solo se aventi lo stesso livello sanitario.

E' vietato tenere il pollaio o altri animali da cortile nelle stalle.

Art. 91 - Recinti all'aperto

Ferme restando le norme del P.R.C.G., i recinti all'aperto per animali dovranno essere collocati ad almeno mt 50,00 dalle abitazioni di terzi e l'eventuale lettiera o le deiezioni dovranno essere periodicamente asportate al fine di evitare emanazione di odori molesti.

I recinti all'aperto per gli allevamenti allo stato brado devono osservare le specificazioni riportate al precedente art. 11.

Per il ricovero temporaneo (bestiame di transito, fori boari, ecc.), quando non dotati di pavimentazione impermeabile con convogliamento dei liquami in idonee vasche di raccolta, i recinti devono essere sistemati in maniera tale da evitare il ristagno dei liquami stessi e non essere fonte di inquinamento ambientale.

Non appartengono a questa tipologia i recinti all'aperto adibiti a pascolo per gli animali, per i quali si rimanda al precedente Titolo 2, art. 11.

Art. 92 - Allevamenti a carattere familiare - Igiene dei ricoveri

Gli allevamenti di animali per autoconsumo, integrazione al reddito familiare, hobbistica, ornamento, difesa ed utilità, per una consistenza massima non superiore a 4 capi suini adulti e a 2 UBA (come indicato nella tabella riportata nell'**Allegato 12/1**) e per le altre specie allevate, non sono soggetti ad autorizzazione comunale.

In ogni caso i nuovi ricoveri, fatte salve norme specifiche, dovranno essere costruiti e sistemati in modo tale da:

- consentire una sufficiente illuminazione ed aerazione;
- mantenere, per le nuove costruzioni, una distanza minima di mt 15,00 dalla strada e dalle abitazioni di terzi (mt 20,00 per i suini) e mt 6,00 dalle abitazioni di proprietà;
- evitare il ristagno delle deiezioni;
- essere provvisti di mangiatoie ed abbeveratoi adeguati;
- se si tratta di porcili, devono essere costruiti in muratura; devono inoltre avere aperture sufficienti al ricambio dell'aria, mangiatoie, pavimenti ben connessi costruiti con materiale impermeabile e devono essere dotati di presa d'acqua. Il pavimento deve essere inclinato per facilitare lo scolo delle urine nel pozzetto ed unito alle pareti attraverso angoli arrotondati. Il pozzetto deve essere costruito in base alle norme prescritte per i pozzi neri;
- se si tratta di stalle per bovini, equini ed ovi-caprini, essere provvisti di concimaia situata in modo tale da non provocare odori e disagi per le abitazioni vicine.

Le concimaie devono essere realizzate nel rispetto dell'art. 54 del D.P.R. 303/1956.

La capacità della concimaia stessa (e dell'eventuale vasca di raccolta liquame) è determinata dal tipo di specie allevata, dal numero di capi allevati e dalla stabulazione adottata, in funzione della necessità di "maturazione" delle deiezioni.

Qualora la concimaia sia a cielo aperto, nel dimensionamento è necessario considerare anche il contributo relativo al colaticcio dovuto alle precipitazioni meteoriche.

Art. 93 - Allevamenti familiari in zone non agricole

Nelle zone definite A - B - C - H - D - del vigente strumento urbanistico comunale sono ammessi gli allevamenti preesistenti di tipo familiare purché contenuti all'interno dei parametri igienico-sanitari.

E' ammessa la costruzione di nuovi allevamenti di tipo familiare, ad esclusione delle zone dei centri storici, fino a un massimo di capi pari a un 1 UBA per nucleo familiare.

Art. 94 - Ricoveri per allevamenti familiari - Igiene della costruzione

I ricoveri per animali di nuova costruzione devono avere sempre un'altezza minima non inferiore a:

- mt 3,60 (salvo diversa prescrizione da parte dell'autorità competente) per i bovini ed equini;
- mt 2,40 per gli altri tipi;

e dimensioni tali da assicurare almeno mc 30,00 per ogni UBA (unità bovino adulto) così come ricavato dalla tabella indicata nell'**Allegato 12/1**.

Devono inoltre essere provvisti di ampie porte e finestre per il rinnovamento dell'aria.

I pavimenti e le mangiatoie devono essere impermeabili e le rastrelliere devono essere metalliche.

Le cunette di scolo delle urine devono essere impermeabili e finire in apposita vasca a tenuta collocata fuori dalla stalla.

I ricoveri per animali ed i fienili debbono essere indipendenti dalla casa rurale.

Quando ciò non sia possibile, i ricoveri stessi non possono comunicare direttamente con gli ambienti di abitazione e/o direzione.

Non devono avere aperture nella stessa facciata ove si aprono le finestre delle abitazioni se non a distanza di almeno mt 10,00 in linea orizzontale per quelli di nuova costruzione ed almeno mt 6,00 per quelli esistenti.

I ricoveri animali non possono essere collocati sotto ambienti abitabili.

Art. 95 - Ricoveri per animali - Letamai

Tutti i ricoveri per il bestiame devono essere provvisti di letamai.

Questi debbono avere la capacità proporzionata ai capi ricoverabili; devono essere costruiti con fondo e pareti resistenti ed impermeabili e con pozzetti a tenuta per i liquidi.

I letamai, le concimaie, i pozzi neri, i pozzetti per le urine ed in generale tutti i depositi di materie di rifiuto devono essere posti ad almeno mt 50,00 dal pozzo per l'emungimento di acqua potabile o da qualsiasi altro serbatoio di acqua potabile e comunque a valle dello stesso.

Le concimaie dovranno rispettare le seguenti caratteristiche:

- consentire un'autonomia di stoccaggio di sei mesi delle deiezioni della stalla;
- avere un muretto perimetrale di altezza non inferiore a cm 30;
- essere dotate di una platea lievemente inclinata verso una cunetta impermeabile per il convogliamento del liquame in una vasca a perfetta tenuta con dimensioni minime di mc 1,00 per ogni UBA.

Le concimaie devono essere realizzate nel rispetto dell'art. 54 del D.P.R. 303/1956.

La capacità della concimaia stessa (e dell'eventuale vasca di raccolta liquame) è determinata dal tipo di specie allevata, dal numero di capi allevati e dalla stabulazione adottata, in funzione della necessità di "maturazione" delle deiezioni.

Qualora la concimaia sia a cielo aperto, nel dimensionamento è necessario considerare anche il contributo relativo al colaticcio dovuto alle precipitazioni meteoriche.

Mucchi di letame e altri concimi, limitati ai bisogni di un podere e fatte salve eventuali autorizzazioni di legge, sono tollerati, purché in aperta campagna e a non meno di mt 50,00 da qualsiasi abitazione, da pozzi d'acqua potabile, da acquedotti, serbatoi e strade, e purché non diano luogo a infiltrazioni nel sottosuolo e non permangano sul posto per più di un mese.

Per quanto riguarda i trattamenti degli effluenti zootecnici e le modalità di stoccaggio degli stessi si farà riferimento agli artt. 6, 7 e 8 del D. M. 07.04.2006 "Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, e agli artt. 92 e 112 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

Art. 96 - Ricoveri per animali - Abbeveratoi

Gli abbeveratoi debbono essere posti a debita distanza dal pozzo per l'emungimento di acqua potabile o da qualsiasi altro serbatoio di acqua e devono essere costruiti con materiale di facile lavatura e tenuti costantemente puliti.

Ove sia possibile, si devono alimentare gli abbeveratoi con acqua corrente o almeno disporre che l'acqua vi scorra e si rinnovi abbondantemente dopo l'abbeveramento.

Gli abbeveratoi non devono mai essere alimentati dallo stesso rubinetto di presa dell'acqua utilizzata per l'uso domestico.

Art. 97 - Ricoveri per animali - Depositi di foraggi

I depositi di foraggi ed insilati devono distare almeno mt 15,00 dalle civili abitazione di proprietà ed almeno mt 30,00 dalle abitazioni di terzi.

Non devono in ogni caso essere fonte di emanazione di odori sgradevoli e fastidiosi.

Ove non si disponga di platea in cemento, dovrà essere impiegato un telo impermeabile per impedire il contatto fra il suolo e gli acidi di fermentazione.

Art. 98 - Altri annessi rustici

I forni, gli essiccatoi e gli altri annessi rurali di nuova costruzione (depositi, ecc.) devono essere distaccati dalla casa rurale e non possono essere edificati in aderenza.

Art. 99 - Igiene delle stalle da latte

Le stalle per vacche lattifere devono essere dotate di appositi locali per la raccolta del latte e il deposito dei recipienti e di adeguati servizi igienici per il personale addetto alla mungitura.

Il locale per la raccolta del latte, salvo le particolari caratteristiche previste dal regolamento sulla vigilanza igienica del latte destinato al consumo diretto, di cui al R.D. n. 994/1929, sarà attiguo alla stalla, con pavimento in materiale impermeabile che permetta lo scolo delle acque verso un pozzetto esterno munito di chiusura idraulica, pareti rivestite di materiale impermeabile, lavabile fino ad un'altezza di mt 2,00, finestra apribile all'esterno e munita di serramenti a vetro e reti anti-mosche, impianto di acqua corrente potabile per il lavaggio dei recipienti ed un lavabo per i mungitori.

Art. 100 - Allevamenti di animali - Industria insalubre

Sono considerati "industria insalubre", ai sensi dell'art. 216 del R.D. n. 1265/1934 e del D.M. Sanità del 05.09.1994, gli allevamenti di qualsiasi animale superiore a 50 U.B.A. così come ricavato dalla tabella riportata nell'**Allegato 12/1**.

Sotto i 50 U.B.A. possono essere considerati industria insalubre nel caso che l'allevamento possa recare nocumento al vicinato.

TITOLO 13 - POLIZIA FORESTALE

Art. 101 - Definizione di bosco, siepe, albero notevole

Si considera superficie boscata ogni area che abbia le caratteristiche di cui alla L.R. nr. 9/2007.

Sono escluse le piantagioni arboree da legno sia a breve sia a lungo ciclo e gli impianti arborei plurispecifici di turno colturale inferiore ad anni 40.

Si considera siepe ogni formazione arborea e/o arbustiva lineare della larghezza, determinata dalla proiezione delle chiome alla base, non inferiore a mt 4,00.

Per albero notevole s'intende ogni elemento arboreo rispondente almeno a due delle seguenti caratteristiche:

- età superiore ad anni 50
- altezza superiore a mt 15,00
- diametro di almeno cm 40 misurato ad altezza di mt 1,50 da terra

Ai fini del presente regolamento per prati stabili naturali s'intendono le formazioni erbacee che vegetano su terreni che non hanno subito dissodamento mediante aratura od erpicatura e sono mantenuti attraverso la sola operazione di sfalcio e l'eventuale concimazione.

Art. 102 - Diminuzione di superficie boscata

E' fatto divieto di riduzione di superficie boscata mediante sradicamento, deceppamento o brucio delle componenti arboree o arbustive facenti parte delle relative superfici.

Rimane ammessa la ceduzione e il taglio con le modalità di seguito riportate:

- epoca di intervento: tutto l'anno.
- il taglio dovrà essere eseguito in prossimità del colletto ed in modo da non compromettere il ricaccio della ceppaia;
- il taglio a raso è consentito solamente per robinia, ontano nero, platano, pioppo e salice;
- il taglio deve essere eseguito adottando gli accorgimenti necessari al fine di non danneggiare le piante ed il novellame presenti;
- l'allestimento e lo sgombero dei prodotti del taglio devono essere effettuati il più prontamente possibile e in modo da non danneggiare il soprassuolo ed in particolare la rinnovazione;
- i residui della lavorazione devono essere allontanati dalla tagliata o concentrati negli spazi liberi il più prontamente possibile e comunque entro la fase di esbosco;
- devono essere tenuti liberi dai residui delle lavorazioni gli alvei e le fasce di mt 20,00 dalle strade.

Per ogni altra indicazione più specifica si rimanda alle vigenti norme di legislazione forestale.

Art. 103 - Taglio di alberi notevoli

E' fatto divieto di taglio d'alberi notevoli senza la preventiva comunicazione da presentarsi al Comune utilizzando il modello **Allegato 13/2**.

Il Comune potrà richiedere, per particolari casi, il parere ed eventuali indicazioni tecniche al competente Ispettorato Ripartimentale delle Foreste.

Trascorsi 30 giorni dalla data di presentazione della comunicazione, qualora non fosse pervenuta al richiedente indicazione contraria, si potrà procedere al taglio.

Art. 104 - Impianto o sostituzione di alberi

I nuovi impianti arborei ed arbustivi in ambito rurale dovranno essere eseguiti con l'impiego di essenze locali indicate nell'**Allegato 13/1**.

Art. 105 - Ambiti naturali tutelati

All'interno dei parchi e degli ambiti di tutela ambientale valgono i regolamenti specifici propri dei piani attuativi.

Art. 105 bis - Filari di gelsi

I "filari di gelsi" bianchi (*Morus alba*) e/o neri (*Morus nigra*), presenti anche nel territorio comunale di Bertiole, caratterizzano l'aspetto della pianura friulana e ne deve essere tutelato il loro valore storico-documentale e paesaggistico.

Con il termine "filari di gelsi" deve intendersi la presenza di almeno 3 (tre) piante allineate tra di loro.

In tutto il territorio comunale è vietato il taglio delle piante dei suddetti "filari di gelsi".

Restano consentite le tradizionali potature delle chiome dei gelsi.

E' consentito l'estirpo e lo spostamento dei "filari di gelsi" solo in caso di riordino/accorpamento dei fondi con obbligo di contestuale reimpianto in nuova posizione all'interno del riordino/accorpamento stesso.

Dovrà essere garantito l'attecchimento dei gelsi da reimpiantare, diversamente i gelsi sostituiti dovranno avere un diametro medio del fusto superiore a cm 7,00.

L'estirpo dei suddetti filari di gelsi dovrà essere denunciato al Comune utilizzando il modello **Allegato 14**.

TITOLO 14 - TUTELA DELL'AMBIENTE, DEL PAESAGGIO E DELLA TRANQUILLITA' ALTRUI

Art. 106 - Accensione di fuochi

In tutto il territorio comunale è vietata l'accensione di fuochi per lo smaltimento di ogni genere di rifiuti.

E' consentita l'accensione di fuochi, per l'eliminazione dei residui vegetali, con le seguenti modalità:

- accensioni non superiori a tre metri steri per ettaro al giorno (ovvero tre metri cubi vuoto per pieno), dei materiali vegetali di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso, utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa, mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana.

L'accensione dei fuochi va effettuata nel luogo di produzione.

Tali attività costituiscono normali pratiche agricole consentite per il reimpiego dei materiali come sostanze concimanti o ammendanti, e non attività di gestione dei rifiuti.

Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata.

Il Comune ha la facoltà di sospendere, differire o vietare la combustione del materiale di cui al presente articolo in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui da tale attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana, con particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili (PM10).

Il fuoco dovrà essere acceso a non meno di mt 100,00 dalle abitazioni, dalle strade comunali e dagli ambiti boscati o di tutela ambientale, nonché dalle siepi, dai mucchi di biada, paglia, fieno, di foraggio e di qualsiasi altro deposito di materia infiammabile o combustibile

Il fuoco non potrà essere prolungato oltre gli orari consentiti (dalle 7,00 alle 20,00) e dovrà essere completamente spento di volta in volta.

Il fuoco dovrà essere presidiato da un numero di persone idonee a prevenire ogni particolare evenienza.

Il fuoco non potrà essere acceso in giornate ventose.

Art. 107 - Impiego di moto-falciatrici

E' vietato l'impiego di moto-falciatrici da giardino dalle ore 13,00 alle ore 15,00 nelle aree urbane dal 1° giugno al 31 agosto.

Art. 108 - Divieto di scarico e abbandono rifiuti

I terreni (coltivati e incolti) non possono essere impiegati per luogo di scarico, anche se provvisorio, di immondizie, di materiali di rifiuto in genere. Qualora i proprietari o aventi titolo rinvenivano scarichi abusivi o abbandono di rifiuti sui propri fondi sono tenuti a segnalare il fatto alle autorità competenti entro 24 ore dal suddetto rinvenimento.

Art. 109 - Colture agrarie - Limitazioni

Ciascun proprietario e/o conduttore di terreni può utilizzare i suoi beni per quelle colture e quegli allevamenti di bestiame che riterrà più utili, purché la sua attività non costituisca pericolo o danno per i vicini e siano osservate le particolari norme di legge dettate per speciali colture.

Quando si renda necessario per tutelare la quiete e la sicurezza pubblica, il Sindaco avrà la facoltà di imporre con ordinanze opportune modalità e limiti negli allevamenti di bestiame e nelle colture e di ordinare, in caso di inadempienza, la cessazione dell'attività secondo le modalità previste nel presente regolamento.

TITOLO 15 - VENDITA PRODOTTI AGRICOLI

Art. 110 - Autorizzazione del Sindaco

I produttori agricoli, che intendono vendere al minuto prodotti ottenuti nei loro fondi per coltura o per allevamento sono tenuti a munirsi della autorizzazione del Sindaco e ad osservare le disposizioni vigenti in materia di igiene e sanità e quelle dell'agriturismo.

Art. 111 - Divieto di vendita ambulante di piante e sementi

E' vietato il commercio ambulante delle piante, delle parti di piante o di sementi destinati alla coltivazione a coloro che non siano muniti di apposita autorizzazione.

TITOLO 16 - PENALITA'

Art. 112 - Accertamento delle violazioni e sanzioni

Le violazioni alle norme del presente regolamento sono accertate e contestate dagli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria, di cui all'art. 57 del Codice di Procedura Penale. Salvo che il fatto non costituisca reato, o non sia perseguibile in base a disposizioni speciali, le violazioni sono punite con la sanzione amministrativa indicata nei rispettivi articoli in osservanza ai principi dettati dalla legge n. 689/1981.

Art. 113 - Rimessa in pristino ed esecuzione d'ufficio

Oltre al pagamento della sanzione amministrativa prevista, il Sindaco ordina la rimessa in pristino e, qualora questo non avvenga, dispone l'esecuzione d'ufficio a spese degli interessati.

Art. 114 - Inottemperanza all'ordinanza

Chiunque non ottemperi alle ordinanze emanate dal Sindaco, salvi i casi previsti dall'art. 650 del c.p. o da altre leggi e regolamenti generali e speciali, è punito con sanzione da € 130,00 a € 1.033,00.

Art. 115 - Norma generale

Per quanto non espressamente previsto nel presente titolo continuano ad applicarsi le disposizioni normative della legge n. 689/1981 e successive modificazioni ed integrazioni.

TITOLO 17 - SANZIONI

SANZIONI FASCIA 1	Le violazioni agli articoli saranno punite con oblazione da € 26,00 a € 259,00 Oblabile in via breve con € 52,00
SANZIONI FASCIA 2	Le violazioni agli articoli saranno punite con oblazione da € 52,00 a € 517,00 Oblabile in via breve con € 104,00
SANZIONI FASCIA 3	Le violazioni agli articoli saranno punite con oblazione da € 78,00 a € 775,00 Oblabile in via breve con € 156,00
SANZIONI FASCIA 4	Le violazioni agli articoli saranno punite con oblazione da € 130,00 a € 1.033,00 Oblabile in via breve con € 260,00
SAR	Dalla violazione dei seguenti articoli consegue la Sanzione Amministrativa accessoria dell'obbligo di Ripristino dello stato originale dei luoghi o di rimozione di opere abusive.
NS	Non Sanzionabile
TAC	Trasferimento degli atti all' Autorità Competente

TITOLO	ART.	DESCRIZIONE	SANZIONE FASCIA	SANZIONE ACCESSORIA
1	1	Il Servizio di Polizia Rurale	NS	
	2	Il Regolamento di Polizia Rurale	NS	
	3	I soggetti e la gestione del Servizio di Polizia Rurale	NS	
	4	Ordinanze del Sindaco	NS	
	5	Norme transitorie	NS	
2	6	Regolamentazione pascolo vagante	2	
	7	Sanzioni per pascolo abusivo	4	
	8	Attraversamento del territorio con mandrie e greggi	2	
	9	Pascolo su beni demaniali e comunali	2	
	10	Pascolo su aree di tutela ambientale	2	
	11	Allevamento allo stato brado	2	
	12	Pascolo in ore notturne	2	
	13	Esercizio della caccia e della pesca - Raccolta di funghi, lumache e rane.	TAC	
3	14	Apiari e alveari	1	SAR
	15	Divieto d'ingresso nei fondi altrui	1	
	16	Deroga al diritto di passaggio	NS	
	17	Esercizio del diritto di passaggio	NS	
	18	Accesso ai fondi con mezzi non idonei	2	
	19	Frutti caduti dalle piante su fondi altrui	NS	
4	20	Spigolatura	1	
	21	Censimento di fossi e canali	NS	
	22	Libero deflusso delle acque	2	SAR
	23	Piantagioni arboree a ridosso di fossi e canali	2	SAR
	24	Tombinatura per nuovi accessi carrai	3	SAR
	25	Opere di manutenzione obbligatoria di fossi e canali a bordo strada	1	SAR
	26	Fossi e canali interni ai fondi - Servitù di scolo	2	SAR
	27	Chiusura di fossi	2	SAR
	28	Costruzione di nuovi fossi o canali	2	SAR
5	29	Tombinatura di fossi o canali	3	SAR
	30	Definizione di fossi e canali di bonifica	NS	
	31	Opere vietate lungo i canali di bonifica	2	SAR
	32	Opere eseguibili, previa concessione, lungo i canali di bonifica	2	SAR
6	33	Obblighi dei possessori nel perimetro di bonificazione	2	SAR
	34	Definizione di acqua pubblica	NS	
	35	Polizia delle acque pubbliche	3	SAR
	36	Distanza delle colture e delle lavorazioni agricole dalle acque pubbliche	1	SAR
	37	Distanza delle colture e delle lavorazioni agricole dagli argini	1	SAR
	38	Manutenzione ordinaria delle sponde	2	SAR
	39	Manutenzione straordinaria delle sponde	3	SAR

TITOLO	ART.	DESCRIZIONE	SANZIONE FASCIA	SANZIONE ACCESSORIA
7	40	Definizione di viabilità rurale	NS	
	41	Consistenza della viabilità rurale	3	SAR
	42	Strade vicinali - Manutenzioni	NS	
	43	Diritto di passaggio	NS	
	44	Occupazione delle strade	2	
	45	Colture e lavorazioni agricole ai bordi delle strade	1	SAR
	46	Pulizia delle strade	1	SAR
	47	Accessi e diramazioni	3	SAR
	48	Costruzione e manutenzione di passerelle o ponticelli	NS	
	49	Piante arboree ai lati delle strade	1	SAR
	50	Rami e radici protese - Ostacolo alla circolazione	1	SAR
8	51	Movimenti di terra	3	
	52	Disboscamento e messa a coltura di nuovi terreni agricoli	3	SAR
	53	Accorpamento di fondi agricoli	3	
	54	Realizzazione di impianti irrigui	NS	
	55	Apertura di pozzi e prelievo di acque sotterranee	TAC	
	56	Prelievo di acque pubbliche	TAC	
	57	Impianti arborei e formazione di siepi	NS	
9	58	Aratura di stocchi	1	
	59	Distanza dai confini di siepi, colture erbacee e arboree	1	SAR
	59 bis	Taglio di pioppeti e/o dei boschi cedui - Obblighi dei proprietari e/o conduttori	3	SAR
	60	Impiego di prodotti fitosanitari	1	
	61	Erogazione di presidi fitosanitari	1	
	62	Preparazione e trasporto delle poltiglie	1	
	63	Sconfinamento di miscele contenenti presidi sanitari	2	
	64	Aspersione di esche avvelenate	2	
	65	Smaltimento di reflui zootecnici	2	
	66	Concimazione o ammendamento con materiali fermentescibili e putrescibili	2	
10	67	Irrigazione a scopo agricolo	1	
	68	Difesa contro le malattie delle piante - Denuncia obbligatoria	1	
	69	Divieto di vendita ambulante di piante e sementi	1	

TITOLO	ART.	DESCRIZIONE	SANZIONE FASCIA	SANZIONE ACCESSORIA
11	70	Denuncia di malattie infettive e diffuse degli animali	TAC	
	71	Accertamento della causa di morte	TAC	
	72	Seppellimento di animali morti	TAC	
	73	Spostamento di animali morti	TAC	
	74	Mezzi di trasporto delle carcasse animali	TAC	
	75	Cremazione, trasformazione industriale	TAC	
	76	Depositi di stoccaggio temporanei di spoglie animali	TAC	
	77	Vaccinazione e profilassi degli animali domestici	TAC	
	78	Cani da guardia	2	
	79	Circolazione di cani nelle vie o in luoghi aperti al pubblico	1	SAR
	80	Cani vaganti	2	
	80 bis	Circolazione di animali nelle vie o in luoghi aperti al pubblico	1	SAR
	81	Animali di terzi sorpresi nei fondi altrui	NS	
	82	Trasporto di animali vivi	1	
83	Maltrattamento di animali	1		
12	84	Case rurali - Definizione e norme generali	NS	
	85	Case rurali - Difesa dall'umidità	NS	
	86	Case rurali - Servizi igienici	NS	
	87	Case rurali - Dotazione idrica	NS	
	88	Case rurali - Scolo delle acque	NS	
	89	Allevamenti di tipo civile, intensivo e industriale - Igiene dei ricoveri	NS	
	90	Stalle miste	TAC	
	91	Recinti all'aperto	1	
	92	Allevamenti di carattere familiare - Igiene dei ricoveri	1	SAR
	93	Allevamenti familiari in zone non agricole	1	SAR
	94	Ricoveri per allevamenti familiari - Igiene della costruzione	NS	
	95	Ricoveri per animali - Letamai	NS	
	96	Ricoveri per animali - Abbeveratoi	NS	
	97	Ricoveri per animali - Deposito di foraggi	2	
	98	Altri annessi rustici	NS	
	99	Igiene delle stalle da latte	NS	
	100	Allevamenti di animali - Industria insalubre	NS	
13	101	Definizione di bosco, siepe, albero notevole	NS	
	102	Diminuzione di superficie boscata	TAC	
	103	Taglio di alberi notevoli	3	
	104	Impianto o sostituzione di alberi	NS	
	105	Ambiti naturali tutelati	NS	
	105 bis	Filari di gelsi	3	SAR
14	106	Accensione di fuochi	1	
	107	Impiego di moto-falciatrici	1	
	108	Divieto di scarico e abbandono rifiuti	3	
	109	Colture agrarie - Limitazioni	NS	

TITOLO	ART.	DESCRIZIONE	SANZIONE FASCIA	SANZIONE ACCESSORIA
15	110	Autorizzazione del Sindaco	1	
	111	Divieto di vendita ambulante di piante e sementi	1	
16	112	Accertamento delle violazioni e sanzioni	NS	
	113	Rimessa in pristino ed esecuzione d'ufficio	NS	
	114	Inottemperanza all'ordinanza	2	
	115	Norma generale	NS	
17		SANZIONI		

Al Signor
SINDACO DEL COMUNE DI BERTIOLO (UD)

OGGETTO: Regolamento di Polizia Rurale - Titolo 2, art. 9
Richiesta di autorizzazione per il pascolo su terreni pubblici o di uso pubblico.

Il sottoscritto
nato a il
residente a in via/piazza n.
in qualità di proprietario e/o di del gregge costituito
dai seguenti animali:

numero
numero
numero
numero

CHIEDE

l'autorizzazione ad effettuare il pascolo dei sopra elencati animali nei terreni pubblici o di uso pubblico contraddistinti al:

foglio n. mapp. n.
foglio n. mapp. n.
foglio n. mapp. n.
foglio n. mapp. n.

a decorrere dalla data del sino alla data del

Con osservanza.

Bertiolo, li

firma:

OGGETTO: Regolamento di Polizia Rurale - Titolo 2, art. 6, lett. c)
Autorizzazione per il pascolo su terreni privati.

Il sottoscritto
nato a il
residente a in via/piazza n.
in qualità di proprietario e/o di conduttore dei fondi sotto descritti:

foglio n. mapp. n.
foglio n. mapp. n.
foglio n. mapp. n.
foglio n. mapp. n.

AUTORIZZA

con la presente il sig.
nato a il
residente a in via/piazza n.
ad effettuare il pascolo del gregge costituito dai seguenti animali:

numero
numero
numero
numero

a decorrere dalla data del sino alla data del

Bertiolo, li

firma:

Al Signor
SINDACO DEL COMUNE DI BERTIOLO (UD)

OGGETTO: Regolamento di Polizia Rurale - Titolo 2, art. 6, lett. e)
Richiesta di autorizzazione ad attraversare il territorio comunale per pascolo.
(Da presentare almeno 15 giorni prima della partenza)

Il sottoscritto
nato a il
residente a in via/piazza n.
in qualità di proprietario e/o di del gregge costituito dai
seguenti animali:

numero
numero
numero
numero


CHIEDE

al Signor Sindaco l'autorizzazione ad attraversare il territorio comunale per pascolo dei
sopra elencati animali dal al
nei terreni indicati dalle allegate autorizzazioni.


....., li firma:

FOSSI E CANALI PRIVATI

DISTANZE DA CONFINE DI NUOVE APERTURE




APERTURA DI FOSSI A CONFINE DI PROPRIETA'




APERTURA DI FOSSI A BORDO STRADA

FOSSI E CANALI PRIVATI POSTI A CONFINE


NUOVI IMPIANTI ARBOREI





DISTANZE DI RISPETTO DA FOSSI E CANALI DI BONIFICA




ACQUE DEMANIALI E CANALI DI BONIFICA
 DISTANZE DI RISPETTO DAGLI ARGINI E ALTRI MANUFATTI




ACQUE DEMANIALI E CANALI DI BONIFICA
DISTANZE DI RISPETTO DI OPERE FISSE DAL LIMITE DEMANIALE





DISTANZE DI RISPETTO DALLE ACQUE PUBBLICHE







ACQUE PUBBLICHE - DISTANZE DI RISPETTO DAGLI ARGINI



STRADE COMUNALI, VICINALI, INTERPODERALI
E SERVITU' DI TRANSITO - SPAZIO DI LIBERO PASSAGGIO




LAVORAZIONI AGRICOLE AI BORDI DELLE STRADE COMUNALI E VICINALI




DISTANZE DI ALBERI DA STRADE VICINALI




ARBUSTI



CEPPAIA
E CAPITAZZA



ALBERI



PIOPPI


COLTURE A FILARE

COLTIVAZIONI
ARBOREE


DISTANZE DI ALBERI DA STRADE PROVINCIALI E COMUNALI EXTRA-URBANE




ARBUSTI



ALBERI




IMPIANTI ARBOREI AI BORDI DELLE PROPRIETA'




- A ALBERI DI PRIMA GRANDEZZA (oltre ml. 3.00)
- B ALBERI DI SECONDA GRANDEZZA (fino a ml. 3.00)
- C ALBERI DI TERZA GRANDEZZA (meno di ml. 2.50)
(alberi da frutto, viti, arbusti, ecc.)
- D CEPPAIE
(robinie ml. 2.00)
- E ALBERI A RIDOSSO DEL MURO DI CONFINE
(purchè di altezza non superiore al muro)

DISTANZE DAI CONFINI

SIEPI, COLTURE ERBACEE E ARBOREE



Coltivazioni erbacee




Frutteti, vigneti e colture specializzate con impianti antigrandine

Siepi, frutteti, vigneti e serre x coltivazioni a terra



DISTANZE DAI CONFINI
SIEPI, COLTURE ERBACEE E ARBOREE



UNITA' BESTIAME BOVINO ADULTO (UBA)

Tabella di conversione

Categorie di animali		UBA	50 UBA
Bovini adulti	> 24 mesi	1,0000	50
Vitelloni	7 - 24 mesi	0,6000	83
Manze	7 - 24 mesi	0,4000	125
Vitelli	6 mesi	0,3000	167
Suini da riproduzione		0,7000	71
Suinetti	3 mesi	0,0500	1000
Suini leggeri da macello	6 mesi	0,2300	217
Suini pesanti da macello	9 mesi	0,2300	217
Galline e fagiani da riproduzione		0,0260	1923
Galline giovani e pulcini		0,0027	18519
Galline ovaiole		0,0130	3846
Pollastre di allevamento e fagiani	6 mesi	0,0050	10000
Polli da carne	3 mesi	0,0100	5000
Galletto	2 mesi	0,0030	16667
Tacchini da riproduzione		0,0300	1667
Tacchini da carne leggeri	4 mesi	0,0150	3333
Tacchini da carne pesanti	6 mesi	0,0230	2174
Anatre e oche da riproduzione		0,0200	2500
Anatre, oche e capponi	6 mesi	0,0100	5000
Faraone da riproduzione		0,0080	6250
Faraone	4 mesi	0,0050	10000
Starne, pernici e coturnici da riproduzione		0,0050	10000
Starne, pernici e coturnici	6 mesi	0,0030	16667
Piccioni e quaglie da riproduzione		0,0050	10000
Piccioni e quaglie e altri volatili	2 mesi	0,0030	16667
Conigli riproduttori (più nidata all'ingrasso)		0,0650	769
Conigli e porcellini d'India	3 mesi	0,0080	6250
Lepri, visoni e nutrie		0,0140	3571
Volpi		0,0700	714
Ovini adulti		0,1500	333
Caprini adulti		0,4800	104
Agnelloni e caprini da carne	6 mesi	0,0400	1250
Pesci da riproduzione (q.li)		0,1800	278
Pesci da consumo (q.li)		0,1000	500
Cinghiali e cervi		0,1500	333
Daini, caprioli, mufloni		0,0700	714
Equini da riproduzione, pony inclusi		1,0000	50
Altri cavalli e pony		0,6000	83
Cavalli di razza finlandese		0,8500	59
Puledri	< 6 mesi	0,3000	167
Alveari (famiglia)		0,1000	500
Lumache (consumo) q.li		0,1000	500
Struzzi da riproduzione		0,1000	500
Struzzi da carne		0,0700	714

NUOVO IMPIANTO

Acer Campestre
Alnus Glutinosa
Carpinus Betulus
Fraxinus Angustifolia
Junglas Regia
Morus alba
Morus nigra
Platanus (spp)
Populus Alba
Populus Nigra
Populus Tremula
Prunus Avium
Quercus Robur
Salix Alba
Salix Cinerea
Tilia Cordata
Ulmus Minor

Componenti arboree

Acero campestre
 Ontano nero
 Carpino bianco
 Frassino ossifillo
 Noce comune
 Gelso bianco
 Gelso nero
 Platano (spp)
 Pioppo bianco
 Pioppo nero
 Pioppo cinerino
 Ciliegio selvatico
 Farnia
 Salice bianco
 Salice cenerino
 Tiglio
 Olmo campestre

NUOVO IMPIANTO

Cornus Mas
Cornus Sanguinea
Corylus Avellana
Crataegues Oxycanta
Evoninus Europeus
Frangula Alnus
Laurus Nobilis
Ligustrum Vulgare
Prunus Spinosa
Rhamnus Frangula
Sanbucus Nigra
Viburnum Lantana
Viburnum Opulus

Componenti arbustive

Corniolo
 Sanguinella
 Nocciolo
 Biancospino
 Evonimo
 Frangola
 Alloro
 Ligustro
 Prugnolo
 Alaterno
 Sambuco Nero
 Viburno
 Pallon di Maggio

Al Signor
SINDACO DEL COMUNE DI BERTIOLO (UD)

OGGETTO: Regolamento di Polizia Rurale - Titolo 13, art. 103
Denuncia di taglio alberi notevoli.

Il sottoscritto
nato a il
residente a in via/piazza n.
in qualità di proprietario e/o di conduttore dei fondi sotto descritti:

foglio n. mapp. n.
foglio n. mapp. n.
foglio n. mapp. n.
foglio n. mapp. n.

DENUNCIA

il taglio dei seguenti alberi d'alto fusto:

specie numero
specie numero
specie numero
specie numero

Il taglio avverrà in data successiva al 30° giorno dall'inoltro della presente denuncia, nel caso non pervenga al sottoscritto specifico divieto.

Con osservanza.

Bertiolo, li

firma:

Al Signor
SINDACO DEL COMUNE DI BERTIOLO (UD)

OGGETTO: denuncia di taglio pioppeti e/o boschi ai sensi dell'art. 59 bis del Titolo 9 del Regolamento di Polizia Rurale.

Il sottoscritto
nato a il
residente a in via/piazza
recapito telefonico
in qualità di proprietario / conduttore (*barrare la voce di interesse*)

COMUNICA

che si procederà al taglio dei seguenti pioppeti e/o boschi nel Comune Bertiole:

Foglio Mappale/i
Foglio Mappale/i
Foglio Mappale/i
Foglio Mappale/i
Foglio Mappale/i
Foglio Mappale/i
Superficie totale di taglio in ettari :

Comunica inoltre i seguenti dati:

Proprietario dei fondi.....
nato a il
residente a in via/piazza
recapito telefonico

Conduttore dei fondi.....
nato a il
residente a in via/piazza
recapito telefonico

Incaricato al taglio:
nato a il

residente a in via/piazza
recapito telefonico

Incaricato al trasporto:
nato a il
residente a in via/piazza
recapito telefonico

Acquirente:
nato a il
residente a in via/piazza
recapito telefonico

DICHIARA

- che taglio avverrà in data successiva al 15° giorno dall'inoltro della presente comunicazione;
- che si provvederà all'immediato ripristino di eventuali danni alle strade comunali ed infrastrutture agricole e di essere consapevole che nel caso di inadempienza l'Amministrazione Comunale farà eseguire i lavori con spese a carico di colui che con la presente si assume le responsabilità ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste. Si impegna altresì a comunicare tempestivamente la fine lavori mediante apposito modello.

Con osservanza.

Bertiolo, li

Firma:

Controfirma di tutti i soggetti sopra indicati per l'assunzione di responsabilità di eventuali danni alle strade ed infrastrutture:

Firma:

Firma:

Firma:

Firma:

Firma:

Al Signor
SINDACO DEL COMUNE DI BERTIOLO (UD)

OGGETTO: denuncia di fine lavori taglio pioppeti e/o boschi ai sensi dell'art. 59 bis del
Titolo 9 del Regolamento di Polizia Rurale.

Il sottoscritto
nato a il
residente a in via/piazza
recapito telefonico
in qualità di proprietario / conduttore (*barrare la voce di interesse*)

COMUNICA

che i lavori relativi alla denuncia di inizio taglio pioppeti e/o bosco ceduo presentata in data
..... prot. n. sono terminati.

Dichiara inoltre di essere a conoscenza delle sanzioni previste dall'art. 59 bis del
Regolamento di Polizia Rurale in caso di comunicazione infedele.

Con osservanza.

Bertiolo, li

Firma:

La presente comunicazione dovrà essere presentata entro 10 (dieci) giorni dalla fine lavori.

Al Signor
SINDACO DEL COMUNE DI BERTIOLO (UD)

OGGETTO: Denuncia di estirpo di “filari di gelsi” ai sensi dell’art. 105 bis del Titolo
13 del Regolamento di Polizia Rurale.

Il sottoscritto
nato a il
residente a in via/piazza
recapito telefonico
in qualità di proprietario / conduttore (barrare la voce di interesse)

DENUNCIA

l’estirpo di nr. piante di gelsi poste in filari per riordino/accorpamento del
proprio fondo.

Il sottoscritto si obbliga al loro contestuale reimpianto, in pari quantità, in una nuova
posizione, all’interno del medesimo fondo.

Il sottoscritto si obbliga altresì a garantirne il loro attecchimento; diversamente i gelsi
sostitutivi avranno un diametro medio del fusto superiore a cm 7,00.

L’estirpo avverrà in data successiva al 30° (trentesimo) giorno dall’inoltro della presente
denuncia al Comune di Bertiole, nel caso non pervenga al sottoscritto formale divieto.

Con osservanza.

Bertiole, li

Firma: